Comune di Oristano

Comuni de Aristanis

Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi culturuali

Ufficio Patrimonio e Demanio

Istanza di annullamento ex art. 5 comma 3 secondo periodo L.R. 12/1994 dell'accertamento dell'uso civico di cui al Decreto Commissariale n. 219/1938 Aree SILI' F. 2 mapp. 246-257 e F.4 mapp. 15-16-19

TAVOLA 6

DOCUMENTAZIONE CORRELATA

- Decreto Comm. n. 219/1938
- Delib. C.C. n. 169 del 20.03.1978
- Delib. C.C. n. 173 del 23.04.1980
- Delib. G.M. n. 1131 del 11.09.1981
- Delib. G.M. n. 719 del 21.12.1983
- Delib. G.M. n. 326 del 14.04.1988
- Rep. 1589 del 30.12.1981
- Rep. 247 del 14.07.1983
- Rep. 306 del 19.07.1983
- Rep. 411 del 10.03.1984
- Rep. 1038 del 10.08.1995

Data	L'Amministrazione	Argea

Allegato alla Delib. C.C. n. _____ del _____

1

✓

N. 219

25 marzo 1938 XVI

Il Commissario Regionale per gli Usi Civici di Cagliari

Visti gli atti relativi ai terreni di origine demaniale posseduti dal Comune di Siliqua frazione di Cristano, in giurisdizione del finitimo Comune di Villaurbana ed ai terreni di originaria pertinenza della stessa frazione di Siliqua;

Visti gli atti compilati dall'Ufficio Tecnico di Finanza di Cagliari nel luglio 1927;

Visto il provvedimento di questo Commissariato del 28 successivo dicembre, registrato il 9 gennaio 1928 al N. 994

Ritenuto che in esecuzione delle operazioni di scorporo dei terreni ex demaniali di Villaurbana avvenute in forza della legge 23 aprile 1865 N. 2252, al Comune di Siliqua, demanizzata in territorio di Villaurbana pervenne un compenso di Ettari 49.58.56, avente nel nuovo catasto la superficie di Ettari 49.93.70, in località Brasciaglu, di cui Ettari 2.66.56 possedute e tenute dal predetto Comune di Villaurbana;

Ritenuto che con atto 20 luglio 1937,

Cron. N. 1170

Repert. N. 228

avv. 0 40
bg. 0 2
Sim. 20 60
0 15
20.75

Registrato a Cagliari il 1 APR 1938 al N. 1658 Vol. 212 Mod. 3 A. G. Lire Quattro e cent. ventuno dal Comm. Uff. Civici; oltre cent. 16 diritti consolari.

IL PROCURATORE CAPO

2

registrato il 28 stesso mese al N 250, debitamente approvato ed omologato da questo Commissariato il 26 successivo settembre e registrato il 6 ottobre 1937 tanto il Comune di Ostiano per la frazione di Silì, quanto il Comune di Villanova, definiscono amichevolmente la questione riconoscendosi da parte del Comune di Villagrebana il diritto della frazione di Silì su detto terreno e rinunciandosi da parte del Comune di Ostiano ad ogni e qualunque pretesa per danni e frutti dipendenti dall'abusivo possesso esercitato sullo stesso terreno dal Comune di Villagrebana;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1937 che approva la suddetta ordinanza omologativa della conciliazione;

Vista la nota dell'On. Ministero dell'Agricoltura e delle foreste in data 23 luglio 1937 N 21577 con la quale questo Commissariato è stato autorizzato a provvedere, senza bisogno del piano di massima, all'assegnazione alla categoria A dell'art 11 della legge 16-6-1927 N 1766

di tutte le terre possedute dal Comune di Sili, ora frazione del detto Comune di Oristano, che non avendo lo stesso Comune di Sili, in esecuzione della citata legge del 1865, provveduto a soddisfare, col terreno assegnatogli, le ragioni di coloro cui competevano terreni per le perdute ragioni di ademprivio, devonsi gli stessi terreni aprire agli usi degli abitanti di Sili e sottostare a tutte le norme della legge del 1927 N 1766 in quanto trattasi di beni assegnati a detta frazione in esecuzione della legge citata del 1865 relativa alla liquidazione dei diritti di ademprivio o di uso civico (art 11 legge 1927 N 1766);

Ritenuto che la frazione di Sili, oltre i terreni di cui sopra in giurisdizione di Villaurbana, possiede altri beni di antico possesso in giurisdizione propria, li beni da contestarsi e che al pari dei precedenti debbono assegnarsi alla categoria A dell'art 11 legge 1927 e aprirsi agli usi del pascolo e del legnatico della popolazione di Sili

Vista le citate leggi nonchè il regola

4

mento 26 febbraio 1928 N 372

Decreta

I terreni, appresso descritti, tanto quelli di origine demaniale in giurisdizione di Villaurbana, tanto quelli di originaria pertinenza in giurisdizione di Siliì, sono demaniali e come tali vengono aperti agli usi civici di cui sono suscettibili a favore della popolazione di Siliì

Terreni assegnati alla Categ. A art 11 legge 1927

In giurisdizione di Villaurbana

Foglio	Mapp.	Località	Coltura	Superf.	Reddito
26	20	Braxialogu	Pasc. cespug	0.04.50	0.20
31	17	"	"	15.70.80	70.69
"	18	"	"	6.40.30	28.81
"	19	"	"	25.08.00	112.86
"	29	"	"	2.70.10	12.15
			Totali	49.93.70	224.71

In giurisdizione di Siliì

Foglio	Mapp.	Località	Coltura	Superf.	Reddito
4	47	Erigianas	Pascolo	0.59.70	13.73
2	161	Is Argiolas	"	0.11.20	2.58
			Riporto	0.70.90	16.31

Foglio	Mapp.	Località	Coltura	Superf.	Reddito
			Riporto	0.70.90	16.31
2	246	Is Argiolas	Pascolo	1.15.15	40.30
"	257	"	"	1.14.70	26.38
"	307	Zea de Funtana	"	0.30.20	10.57
"	308	S. Michele	"	0.23.50	5.41
"	320	Banca Brotta	Seminativo	0.49.95	17.98
"	360	S. Michele	"	0.19.60	7.06
"	390	id	Pascolo	1.75.85	40.45
3	64	Pauli Mattauli	"	0.14.90	3.43
4	15	Is Argilas	Seminativo	0.48.25	17.37
"	16	Brigianas	Pascolo	0.35.75	8.22
"	86	Manenzias	Seminativo	0.23.20	3.71
5	33	S'Appazzadrosciu	Pascolo	1.33.80	30.78
8	1	Pauli Pruna	"	0.02.75	0.63
10	55	Pauli Pirastu	"	0.11.85	2.73
13	2	Sabarile	Parc. cerpug.	58.52.45	380.41
"	3	"	"	11.19.65	72.78
"	5	"	"	58.37.55	379.44
"	6	Bucuru Brabili	"	19.85.85	129.08
"	9	Sabarili	"	0.10.55	0.68
"	10	S'Arriu S'Elixi	"	0.18.65	1.21
"	4	Sabarili	"	15.67.95	101.92
"	7	S'Arriu S'Elixi	"	25.45.05	164.13
			Riporto	197.88.05	1460.98

6

Foglio	Mapp.	Località	Coltura	Superf.	Reddito
			Riporto	197.88.05	1460.98
13	8	S'Arrin S'Ilixi	Pasc. cespug.	8.05.70	52.37
4	19	Is Argislas	Pascolo	1.54.91	35.64
			Totali	207.48.70	1548.99

Propone, a sensi dell'art 39 del regolamento 26 febbraio 1928 N 332, all'On. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste l'alienazione dei seguenti terreni, in quanto, trattandosi di piccole estensioni disperse e staccate fra loro, non sono utilizzabili nei modi di cui alla legge 16 giugno 1927 N 1766 -

In giurisdizione di Villacidro i mappali N 20 foglio 26 - In giurisdizione di Sili i mappali 161 foglio 2° - 307. 308. 320. 360. 390 stesso foglio 2° - 64 foglio 3° - 86 foglio 4° - 33 foglio 5° - 1 foglio 8° - 55 foglio 10°

Non essendovi altre operazioni a compiersi a riguardo dei terreni della frazione di Sili, dipendente dal Comune di Pistoio, dichiara chiuse le stesse operazioni ed ordina archiviarsi la pratica.

Il presente decreto sarà comunicato

al Podestà di Ristano ed al podestà di Villaurbana per essere affisso per 30 giorni consecutivi nei rispettivi albi pretori. Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni tanto dai Comuni, quanto dagli aventi interessati in carta da bollo da lire otto, ai sensi di legge.

Cagliari 25 marzo 1938 a XVI

Il Commissario Regionale

Il Segretario

Pagliette

N 383 R Copie - Addì 19.4.1938 rilasciate 4 copie semplici ed esatte dal deposito del Comune di Sili (Oristano) £ 14.80 -

Prot. N. 2820 -

1

24.3.78

CITTA' DI ORISTANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

(deliberazione N. 169 del 20.3.78)

Oggetto: PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - LEGGE 18.4.1962 167- PER LA FRAZIONE DI SILI'.-

L'anno millenovecento settantotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari.

alla (1) seconda convocazione (2) straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

PRESENTI:

1)Balzano Giovanni-2)Bellinzas Antonio- 3)Campus Antonio G.-4)Carloni Pier Luigi-5)Carta Antonio-6)Carta Enrico-7)Carta Mario-8)Concas Romolo-9)Corrias Pietro-10)Corriga Antonio-11)Deiana Felice-12)Erbì Gabriele- 13) Franceschi Giuseppino-14)Gaviano Giorgio-15)Granese Carlo-16)Ladu Alessandro- 17)Loddo Antonio-18)Manunza Ignazio-19)Meli Salvatore-20)Onnis Augusto-21)Sabattini Salvatore- 22) Sanna Franco-23)Sechi Giovanni A.-24)Serra Aurelio-25)Solinas Giovanni G.-26)Spiga Piero Antonio-27)Taddei Alessandro-28)Trogu Sergio-29)Vanacore Carlo- 30)Vidili Giancarlo.-

ASSENTI:

1)Baldino Pietro- 2)Deidda Marco- 3)Dettori Giulia - 4)Para Raimondo- 5)Ministru Ferdinando- 6)Muroni Ottavio - 7)Niedda Sergio- 8)Pinna Salvatore- 9)Uras Salvatore Antonio- 10)Utzeri Virgilio.-

Totale presenti N. 30 Totale assenti N. 10

Risultato legale del numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Dr. Sandro Ladu - Assiste il Vice Segretario Dr. Franco Mereu - vengono dal Signor Presidente nominati a scrutatori i Signori:

Introducendo l'argomento al 2° punto all'O.d.G. il Presidente informa che sono stati portati in Consiglio solo i Piani di zona per le Frazioni di Silì e Donigala Fenughedu, mentre per le altre Frazioni, afferma, sono in fase di preparazione e verranno portati in Consiglio prossimamente non appena l'Ufficio Tecnico li avrà predisposti.

Quindi sull'argomento l'Assessore Trogu riferisce in merito alla proposta di intervento per la Frazione di Silì che si allega quale parte essenziale ed integrante, portando all'attenzione del Consiglio che i Piani di zona, così come xxxx é previsto nel Regolamento Edilizio, sono stati esaminati dalla Commissione Edilizia in seduta del 16.3.1978 ed ha espresso parere favorevole;-

Aperta la discussione il Consigliere Carta E., dice: "Ho visto sia la planimetria del piano di zona di Silì che quella che riguarda Donigala Fenughedu e le superfici da coprire sono identiche, mentre variano 4 o 5 lotti che come superficie complessiva sono più grandi, vorrei perciò un ragguaglio in merito."-

L'Assessore Trogu risponde dicendo: "E' un problema di carattere architettonico, anzicché avere una serie di abitazioni continue, per evitare l'appiattimento, si é preferito spezzare la schiena lasciando fra i due blocchi centrali 10 mt. di distanza, creando lotti più grandi utilizzabili a giardino e per i quali, chi lo avrà assegnato, dovrà pagare anche una cifra maggiore."-

(Esce il Consigliere Carloni)

Il Consigliere Bellinzas avuta la parola dice: "Le nuove norme nazionali, cioé la legge che é in preparazione per l'edilizia economica e popolare chiamata 1000 BIS, che é stata già approvata dalla Camera, il così detto piano decennale prevede degli "Standars" urbanistici che sono inferiori a questi previsti nel nostro piano. Io personalmente ritengo che siano più giusti del nostro piano che non quelli che la legge nazionale prevede. La legge nazionale infatti prevede un massimo di 95 mq. per appartamento, se noi lasciamo i 110 mq. del piano rischiamo che gli assegnatari ci presentino in realtà un progetto che utilizza al massimo 70/95 mq. oppure che vengono tagliati fuori dai finanziamenti pubblici.

Siccome oggi quelli che vanno ad insediarsi in un piano di zona, assolutamente la cosa senza il finanziamento pubblico non riescono a costruirla, noi rischiamo di privare gli assegnatari di questi lotti del mutuo dello Stato e finirebbe per rendere inutilizzabili i piani di zona.

La mia perplessità deriva soltanto dal contrasto che c'é fra questo piano e il nazionale, in quanto questo piano dice una cosa e le leggi nazionali ne dicono un'altra. In definitiva gli assegnatari possono correre il rischio di non usufruire dei benefici di legge,-

Il Presidente constatato che nessuno altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il Piano di Zona in oggetto

IL CONSIGLIO

Con voti espressi per alzata di mano

- Presenti e votanti n.29
- Favorevoli n.29

D E L I B E R A

1) di adottare il Piano di zona per l'Edilizia Economica e popolare per la Frazione di Silì redatto dall'Ing. Vittorio Ledda, Capo Ufficio Urbanistica del Comune, piano costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione illustrativa e previsione finanziaria;

b) Tavole n.1-2-3-4-5 e 6A relative alla borgata di Silì.-

^^^^^^

M/mfp

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano | **Il Segretario comunale**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in duplice copia all'Ufficio di controllo di ~~Cagliari ed in copia alla Prefettura di Cagliari~~ OR il 24.3.78 e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 24.3.78 al 7.4.78

Dalla Residenza Municipale, li .....

Il Segretario comunale

~~È copia conforme all'originale per uso amministrativo~~

~~Dalla Residenza Municipale, li~~ .....

Visto: **IL SINDACO** | **Il Segretario comunale**

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Il Comitato Regionale di Controllo di Cagliari

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Enti Locali
SEZIONE DI ORISTANO
N. 5728 Div. 2ª SEZ. Urb.
Preso atto nella seduta del 6-4-78
con decisione n. 5728/1893 [illegible]
ad inviare copia [illegible] al Prefettura
alla C.P.C. [illegible]
Galeale.
ORISTANO, 6-4-78
IL PRESIDENTE
F.to [illegible]

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data a norma della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36 e del regolamento presidenziale di esecuzione 17 luglio 1959, n. 24.

addì .....

Il Segretario comunale | **IL SINDACO**

COMUNE DI ORISTANO (Provincia di Oristano) ORIGINALE

CONTRATTO DI COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE AREA IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA FRAZIONE DI SILI'. REP. N. 1589

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantuno, addì trenta ------- del mese di Dicembre, in Oristano e nella Casa Comunale; davanti a me Dr. Salvatore Fara ---------- Segretario Generale del Comune di Oristano-Ufficiale rogante, sono personalmente comparsi i Sigg.:

1) MANUNZA Rag. Ignazio, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Oristano, C.F. 00052090958;

2) PUGGIONI Fausto, nato a Oristano il 1.10.1953, residente in Oristano, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Cooperativa Edilizia "La Maddalena" con sede in Sili-Oristano Via Nazionale n.102 - C.F. 00102440955 ----------

nella sua qualità di Presidente della Cooperativa stessa in virtù dei poteri conferitigli con l'atto Costitutivo della Cooperativa medesima, rogato Passino Rep. n.78412 del 2.2.1979, esibitomi;

Parti contraenti a me note e cognite e tra le quali mi consta non esistere alcuna relazione di parentela né di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni

Registrato a ORISTANO II al N° 223 a richiesta
Foglio ..... Mod. I - II - III - AUT - III Vol. 230 ed esatte L. 120.000
Reg. 120.000 Ipot. Pen.le Cat. BV. C.A.P. IN.V.IM. T.S. 300 Totale L. 120.300
IL DIRETTORE (dott. Pittarchi)
come da specifica a margine.

19 GEN. 1982

UFFICIO REGISTRO E CONS. R. IMM. - ORISTANO

e mi chiedono di far constare col presente atto quan
to segue:
to segue:

PREMESSO che il Comune di Oristano ha adottato il Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare della Frazione di Sili con deliberazione C.C. 169 del 20 Marzo 1978, ai sensi della Legge 18.4.62 n.167 e successive modifiche e che il Piano medesimo è stato approvato con Decreto Assessoriale n.850/U del 28.8.1978, pubblicato nel BUR n.47 del 23.10.1978;

CHE la costruzione degli alloggi destinati alla generalità dei lavoratori per il combinato disposto dagli Artt.48 e 65 della legge 22.10.1971 n.865 rientra fra i programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della stessa Legge ed atteso che ai sensi dell'Art.52 della norma citata le opere comprese nei programmi previsti da detto titolo sono a tutti gl ieffetti dichiarate di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati, altresì urgenti ed indifferibili;

CHE con deliberazione G.M. n.454 in data 19.6.1975, resa esecutiva e perfezionata nelle forme dilegge vennero determinati i criteri informatori della normativa introdotta dall'Art.35 della Legge 865/71 per la concessione in diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano di cui

trattasi, approvando inoltre i rispettivi schemi di convenzione - Alleg. A);

CHE con D.P.G.R. n.5/858/122 del 31.3.1980 il Comune di Oristano venne autorizzato alla occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione del Piano di Zona di Silì, ex lege 167/62, occupazione eseguita nei termini previsti come da verbale di immissione in possesso rogato dal Vice Segretario Generale del Comune di Oristano in data 26.6.1980 Rep. 1199;

CHE con delibera C.C. n.173 del 23.4.1980, Alleg.B) esecutiva a sensi di legge, il Comune di Oristano decideva di concedere alla Cooperativa Edilizia "La Maddalena" con sede in Silì, il diritto di superficie sulle aree nell'ambito del Piano di Zona di Silì, ex lege 167/62 costituite dai lotti dal n.30 al n.40;

CHE il C.C. con delibera n.140 del 12.6.81 ha approvato la variante al PIano di Zona di Silì, a sensi dell'Art.34 della Legge n.865/1971;

CHE con delibera G.M. n.1128 dell'11.9.81, ratificata dal C.C. con atto n.226 del 7.10.81, venne approvato l'aggiornamento del programma di attuazione del Piano di zona suddetto, a sensi dell'Art.1 della Legge 27.6.74 n.247, nel quale venne stabilito, tra l'altro, il prezzo di cessione delle aree;

IL SINDACO

COMUNE DI ORISTANO

CHE con delibera G.M. n.1131 dell'11.9.1981, Alleg.C) ratificata dal C.C. con atto n.228 del 7.10.81, Alleg.D) venne modificata la delibera n.173 del C.C. in data 23.4.80, nel senso che a seguito della variante al Piano di Zona medesimo per la modifica della tipologia edilizia, venne assegnato, in diritto di superficie, alla Cooperativa "La Maddalena", con sede in Silì, su un'area costituita da n.16 lotti per case a schiera dal n.38 al n.53, indicati nella planimetria allegato E), in sostituzione di due lotti già assegnati con la delibera C.C. n.173 citata;

CHE, per l'effetto questo Comune immette nel possesso dell'area, assegnata con le delibere C.C. n.173 del 23.4.1980 e G.M. n.1131 dell'11.9.81 citate, la Cooperativa Edilizia "La Maddalena" con sede in Silì, con decorrenza dalla data in cui a favore della stessa Cooperativa verrà rilasciata a concessione edilizia;

TUTTO CIO' PREMESSO, quale parte essenziale ed integrante del presente atto, fra le parti come sopra costituite si stipula quanto segue:

Il Sig. Manunza Rag.Ignazio, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Oristano, in nome, per conto e nell'interesse del Comune

di Oristano, in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, concede a favore della Cooperativa Edilizia La Maddalena, con sede in Silì, che, in persona del predetto legale rappresentante Sig.Puggioni Fausto ACCETTA, il diritto di costruire e mantenere sul terreno distinto in Catasto al F.4 Mappale 19/a parte di mq.3814 costituente i comparti dal n.29 al n.53 del Piano di Zona di Silì, uno o più fabbricati aventi le dimensioni e le caratteristiche appresso specificate; gli esatti confini dell'area suindicata risultano circoscritti sulla planimetria che, opportunamente firmata dalle parti, costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto.

Il prezzo corrispettivo del presente atto resta stabilito ed accertato, in via provvisoria, in ragione di £.98.710.450 + Iva 15%, comprensivo:

a) della quota parte del costo presunto delle opere di urbanizzazione, relative agli stessi comparti, pari a £.76.112.500 + Iva, prezzo provvisorio che la Cooperativa dimostra di aver versato:

- quanto a £.29.613.135 + Iva, pari al 30%, a titolo di acconto come da quietanze n.984 e n.985, rilasciatedal Tesoriere del Comune di Oristano - Banco di Sardegna - Filiale di Oristano, in data 19.11.81.

Il residuo corrispettivo provvisorio verrà pagato

COMUNE DI ORISTANO

come segue:

- quanto a £.19.742.090 + Iva (20% dell'intero corrispettivo) al termine del primo annodi concessione decorrente dalla data del presente atto;
- quanto a £.19.742.090 + Iva (20% dell'intero corrispettivo)al termine del secondo anno di concessione;
- quanto al£ saldo di £.29.613.135 + Iva (30% del prezzo provvisorio) al termine del terzo anno di concessione.

Suiratei ancora dovuti, decorreranno a partire dalla data della presente convenzione gli interessi in ragione del 5% annuo.

Tali interessi dovranno essere versati unitamente al pagamento delle rate sopra specificate.

Resta inoltre inteso ed espressamente stabilito che la cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente atto avviene sotto l'osservanza delle condizioni di cui appresso:

1) il prezzo definitivo della concessione che la Cooperativa si obbliga sin d'ora di accettare, sarà stabilito in base al costo effettivo delle opere di urbanizzazione primaria e al costo effettivo della quota degli allacciamenti.

La eventuale rata di conguaglio quale differenza fra

il corrispettivo provvisorio e quello definitivo e da determinarsi, dovrà essere versata a saldo entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune.

2) In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del Comune che tratterrà il 10% dell'intero corrispettivo, salvi i maggiori danni.

3) Le opere eventualmente già realizzate, saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie, oggetto della presente convenzione.

4) Dall'indennità saranno detratte le spese occorse per stima peritale.

5) La presente costituzione del diritto di superficie è stipulata per la durata di 99 anni, (termine massimo) rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo non superiore a 99 anni.

Scaduto il termine della concessione o del rinnovo della stessa, il diritto di superficie si estinguerà.

In caso di rinnovo della concessione il corrispettivo

IL SINDACO

COMUNE DI ORISTANO

verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area, secondo la normativa vigente al momento, aumentato della spesa prevista con stima, per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni, (se costruite dal Comune) secondo quanto stabilito nella deliberazione G.M. n.454 del 19.6.1975.

6) Le parti convengono che le opere di urbanizzazione inerenti al Piano di Zona 167 di cui l'area in oggetto fa parte, sono quelle indicate nel progetto planovolumetrico e nel programma pluriennale e verranno interamente eseguite dal Comune.

7) La costruzione degli edifici per i quali è concesso il diritto di superficie dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le costruzioni dovranno essere progettate conformemente alla normativa vigente ed al progetto planovolumetrico;
- i lavori di costruzione nell'area in oggetto dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data di entrata in possesso dell'area ed essere completati non oltre 3 anni dalla data stessa.
- Il sindaco in base ad accertate cause di forza maggiore potrà concedere proroghe per i termini iniziali e finali.

La inosservanza dei termini di inizio, comunque proro

gati, comporta la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di trattenere il 10% dell'intero corrispettivo della concessione medesima, salvi i maggiori danni.

In caso di inosservanza dei termini finali si avrà decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie per gli edifici che non siano completati o non siano ancora iniziati. In tale caso le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie inerente a quegli stessi edifici.

Le spese della stima peritale saranno detratte dalle indennità.

8) Gli alloggi costruiti potranno essere ceduti solamente con le modalità, i termini ed i corrispettivi stabiliti dalla richiamata deliberazione della G.M. n.454 del 19.6.1975;

- è comunque vietata, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la cessione a terzi del

IL SINDACO

COMUNE DI ORISTANO

diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata o parzialmente edificata: in caso di inosservanza del suddetto divieto il concessionario si considera immediatamente decaduto;

- è altresì vietata la cessione a terzi dell'immobile costruito in mancanza totale o parziale delle relative opere di urbanizzazione e comunque prima che sia stata rilasciata licenza di abitabilità.

L'inosservanza del suddetto divieto comporta la decadenza dal diritto di superficie.

9) All'atto della cessione dell'alloggio il prezzo dovrà essere determinato fra il Comune e il venditore sulla base del prezzo medio degli appalti per la costruzione dell'edilizia residenziale pubblica riferito all'anno precedente a quello della cessione stessa, diminuito di una percentuale di deprezzamento così determibata in base all'età dell'edificio:

- da 0-5 anni 0%
- da 5-10 anni 5%
- da 10-20 anni 10%
- da 20-30 anni 30%
- da oltre 30 anni 30%

Nell'ambito dei suddetti intervalli la percentuale verrà determinata in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere

di miglioria apportate dal proprietario.

Il prezzo, così determinato, sarà aumentato del corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superficie nonchè del valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente state realizzate a cura e spese del concessionario medesimo.

Nel caso di concessione a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, sarà applicata al superficiatario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei due prezzi.

10) Gli alloggi costruiti potranno essere dati in locazione - la determinazione e la revisione periodica dei canoni saranno effettjate secondo le modalità ed i criteri fissati dalla deliberazione della G.M. n. 454 del 19.6.1975.

11) Il canone di locazione non potrà essere determinato in misura superiore al 3,50% del prezzo dello immobile determinato ai fini della cessione come al punto n.15. Le aggiuntive spese condominiali e di manutenzione ordinaria gravanti sui locatari non dovranno in ogni caso superare il 30% del canone di locazione.

La revisione periodica dei canoni di locazione sarà operata secondo i criteri che verranno determinati

IL SINDACO

COMUNE DI ORISTANO

nelle norme previste dall'art.8 - 1° comma,lett.h) della Legge 865/1971. In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni per la determinazione e per la revisione dei canoni di locazione il superficiatario decade dal diritto di superficie.

12) Il concessionario rinuncia alla documentazione di rito.

13) La presente concessione avviene inoltre con tutte le clausole di diritto,con tutte le servitù attive e passive e per cosa libera da ipoteche con la rinuncia da parte del concedente alla iscrizione della ipoteca legale nascente dal contratto dando di ciò ampio scarico al conservatore.

14) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Cooperativa la quale agli effetti fiscali,ne chiede la registrazione a tassa fissa a norma dell'Art.1-Alleg.A) del D.P.R. 26.10.72 n.634 e della legge 22.11.71 n.865,assumendone i relativi oneri.

Richiesto io segretario ricevo questo atto dattiloscritto su n. fogli uso bollo che,letto,approvato e reso pubblico,viene meco sottoscritto apponendo la firma anche a margine degli allegati a norma di legge.

IL SINDACO

- Rag.Ignazio Manunza -

COMUNE DI

Ignazio Manunza

P. LA COOPERATIVA EDILIZIA "LA MADDALENA"

- Puggioni Fausto -

Puggioni Fausto

IL SEGRETARIO GENERALE-ROGANTE

- Dr. Salvatore Fara -

Salvatore Fara

COMUNE DI ORISTANO

U del 30.12.81

COPIA

CITTA' DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

9408

del 21.9.1981

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

(deliberazione N. 1131 del 11.9.1981)

Oggetto : MODIFICA DELIBERA C.C. N.173 DEL 23.4.81 - ASSEGNAZIONE AREA ALLA COOPERATIVA "LA MADDALENA" - SILI'.

L'anno millenovecento ttantuno il giorno undici

del mese di Settembre alle ore 17,00

nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Municipale, nelle Persone seguenti:

MANUNZA RAG. IGNAZIO - SINDACO
SANNA GEOM. FRANCO - ASSESSORE
SOLINAS SIG. GIOVANNI
BELLINZAS DOTT. ANTONIO
GAVIANO DOTT. GIORGIO
NIEDDA ING. SERGIO
AIELLEO PROF.SSA GIULIA

con l'assistenza del Vice Segretario Generale Signor Dr. Franco Mereu -

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che con decreto ~~P.G.R.S.~~ D.A. n.850/U in data 28.8.1980 venne approvato il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare della Frazione di Sili;in attuazione della Legge 167;

CHE con delibera C.C. n.173 del 23.4.1980 venne disposta l'assegnazione, in diritto di superficie, alla Coop. "La Maddalena, con sede in Sili, sulle aree costituite da n.9 lotti per case a schiera, nonchè n.2 lotto per palazzine da n.8 appartamenti ciascuna, comprese nel Piano di Zona 167 della Frazione di Sili;

VISTA la domanda in data 4.7.81 del Presidente della Cooperativa "La Maddalena" di Sili, con la quale chiede che, a seguito della variante per la modifica della tipologia edilizia del Piano di Zona 167 di Sili, approvata dal C.C. con atto n.140 del 12.6.1981, gli venga modificata l'assegnazione dei lotti secondo la nuova tipologia;

VISTA la relazione del Capo Ufficio Urbanistica di questo Comune che ha espresso parere favorevole alla modifica per l'assegnazione delle aree alla Coop. "La Maddalena" di Sili;

ASSUNTI ipoteri del Consiglio;

CON VOTI UNANIMI legalmente espressi;

D E L I B E R A

1) di modificare il punto 2) del dispositivo della delibera C.C. n.173 del 23.4.81 nel senso che l'area da assegnare, a seguito della variante al Piano di Zona 167 di Sili, in dirittodi superficie alla Cooperativa "La Maddalena", con sede in Sili è la seguente:

- compart. n.16 dal n.38 al n.53 di complessivi mq.2.350 distinta in Catasto al F.4 Mappale 19/a parte, indicata nello stralcio tav.4 della variante al Piano di Zona 167 di Sili, allegata alla presente;

2) di confermare nel restante contenuto la delibera C.C. n.173 del 23.4.1981.

Registrato a ORISTANO il 19 GEN. 1982 al N° 223
Foglio ..... Mod. I - ~~II~~ - II AUT - III Vol. 28 a richiesta
di Comune Oristano ed esatte L. 20'000
(Centomila)
come da specifica a margine.

IL DIRETTORE
(dott. A. Trimarchi)

Reg. 20'000
Ipot.
Pen.le
Cat.
BV.
C.A.P.
IN.V.IM.
T.S.
Totale L. 20'000

UFFICIO REGISTRO ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to

L'Assessore Anziano **Il Vice Segretario Generale**

f.to f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in duplice copia all'Ufficio Regionale di controllo di Oristano ~~in copia alla Prefettura di~~ il 21.9.81 e che la medesima trovasi in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 21.9.81 al 6.10.81

Dalla Residenza Municipale' li

Il Vice Segretario Generale

F.to: F. MEREU

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Vice Segretario Generale

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Visto: **IL SINDACO** **Il Segretario Generale**

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Enti Locali
SEZIONE DI CONTROLLO DI ORISTANO

N. 24738/87 Quest. Div.
Preso atto in seduta
del 8.X.81

ORISTANO, 8.X.81

IL PRESIDENTE
f.to

CITTA' DI ORISTANO
(Provincia di Oristano)

Prot. N. 10213
del 14.10.1981

191 - 01

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 228 del 7.10.1981

Oggetto: **RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.M. n. 1131 del 11.9.1981**

L'anno millenovecentottantauno il giorno sette del mese di ottobre alle ore 18,30 in Oristano e nella solita sala delle adunanze consiliari

Alla 1ª convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	P.	A.		P.	A.
ATZORI Luciano		x	MURONI Ottavio	x	
BELLINZAS Antonio	x		NIEDDA Sergio Luigi		x
BOASSO Antonio	x		NONNE Giuseppe	x	
BUSSU Giovanni	x		ONNIS Augusto	x	
CARBONI Pasquale	x		ORTU Piero Salvatore	x	
CARTA Antonio	x		PIRAS Pietro		x
CARTA Enrico Efisio	x		PORCU Fabio Paolo	x	
CUCCU Franco Ignazio	x		SANNA Francesco	x	
DEIANA Felice	x		SANNA Luigi Amedeo	x	
DEIDDA Marco	x		SECHI Francesco Ottavio	x	
DE SENEEN Cristina	x		SECHI Maria Teresa	x	
DETTORI Giulia in Aiello	x		SEGNERI Sergio	x	
FAEDDA Mario Remedino		x	SERRA Franco	x	
GAVIANO Giorgio		x	SOLINAS Giovanni G.	x	
GRANESE Carlo	x		SPIGA Piero	x	
LADU Alessandro	x		SULIS Giuseppe Paolo	x	
MANDAS Carlo	x		TILOCCA Raimondo	x	
MANUNZA Ignazio	x		VANACORE Carlo	x	
MELI Salvatore	x		VIDILI Giancarlo	x	
MONTISCI Silvano	x		VIGILANTE Andrea	x	

Totale presenti n. 35 Totale assenti n. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rag. Ignazio Manunza Assiste il Segretario Sig. F.F. Il Vicesegretario Dott. Franco Mereu

La seduta è pubblica

Il Presidente espone essere all'ordine del giorno la proposta di ratifica della deliberazione adottata dalla Giunta Municipale coi poteri del Consiglio, a causa di urgenza, n. 1131 in data 11.9.1981 avente il seguente oggetto: Modifica ddlibera C.C. n°173 del 23.4.1981 - Assegnazione area alla Cooperativa "La Maddalena" - Sili. -

Dà lettura della deliberazione ed invita i Consiglieri a ratificarla

IL CONSIGLIO

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Sig.

//////////////

riportati nel verbale della seduta, conservati agli atti della Segreteria;
Vista la deliberazione anzidetta;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera stessa e di farla propria a tutti gli effetti di legge.

19 GEN. 1982

Registrato a ORISTANO ..... al N° 223

Foglio ..... Mod. I - ~~II~~ - II AUT - III Vol. 26 a richiesta

di Comune Oristano ed esatte L. 20.000

(Anticipile)

come da specifica a margine.

Reg. 20.000
Ipot. .....
Pen.le .....
Cat. .....
BV. .....
C.A.P. .....
IN.V.IM. .....
T.S. .....

Totale L. 20.000

IL DIRETTORE
(dott. A. Trimarchi)

Letto, approvato e sottoscritto.

I L S I N D A C O

F.to I. MANUNZA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to S. LADU

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to F. MEREU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in ..... copia all'Ufficio Regionale di controllo di Oristano il 14.10.1981 e che la medesima trovasi in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 14.10.1981 al 29.10.1981.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to F. MEREU

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTOLLO

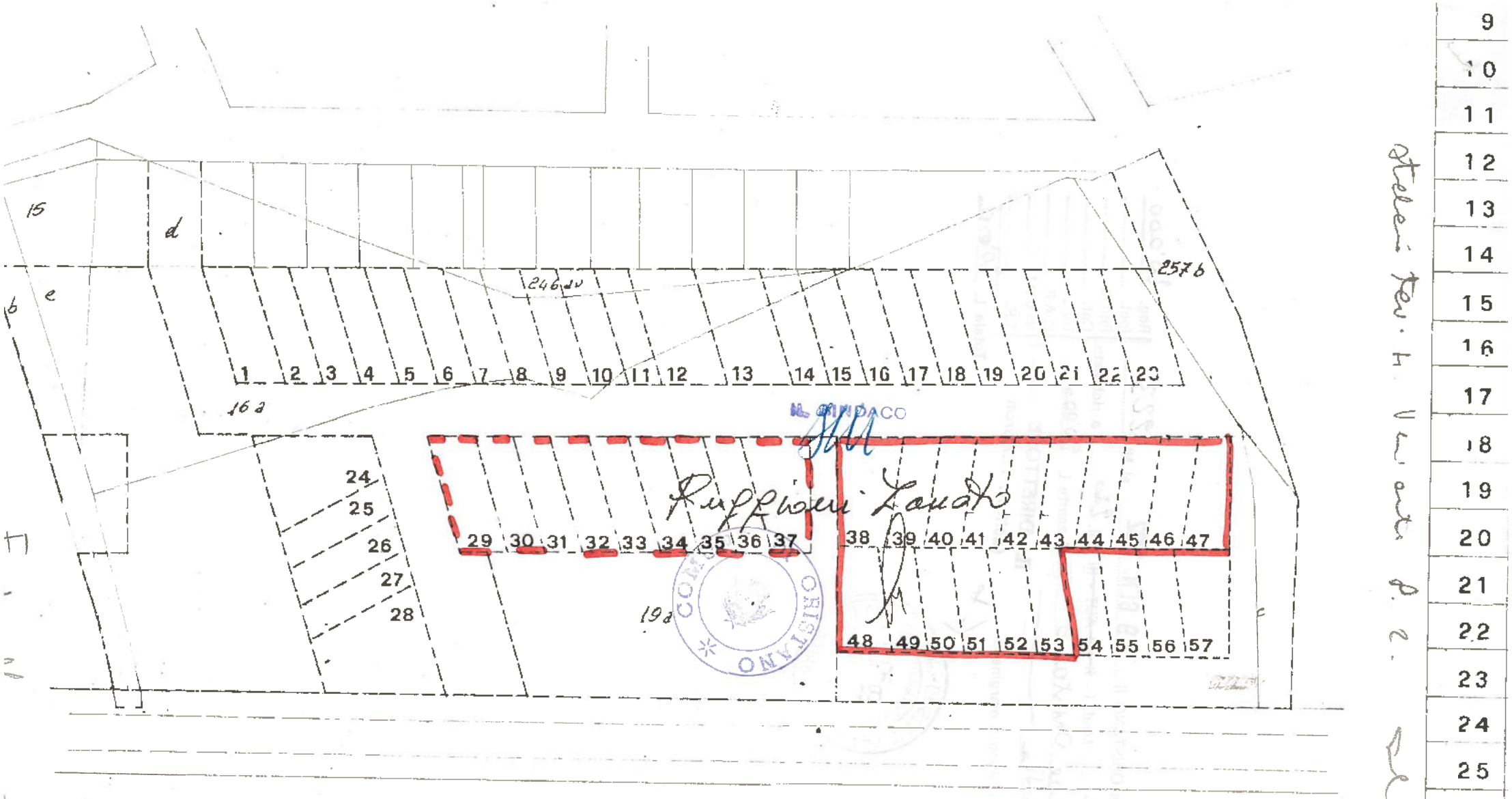

LOTTI GIA' ASSEGNATI

" DA ASSEGNARE

Allegato E) al Rep. n° 1589 del 30.12.1981 –

Stralcio Tav. 4 Variante P.E.C.

2

Registrato a ORISTANO il 19 GEN. 1982 al N° 223

Foglio ..... Mod. I - ~~II - II AUT - III~~ Vol. 280 a richiesta

di Comune Oristano ed esatte L. 20'000

(Ventimila)

IL DIRETTORE

(dott. A. Trimarchi)

Come da specifica a margine.

Reg.	20'000
Ipot.	
Pen.le	
Cat.	
BV.	
C.A.P.	
IN.V.IM.	
T.S.	
Totale L.	20'000

ORISTANO 19 GEN. 1982

del 30.12.81

Prot. N. 4481
del 6.5.1980

ORIGINALE

CITTA' DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

(deliberazione N. 173 del 23.4.1980)

Oggetto : CRITERI PER ASSEGNAZIONE AREE PIANO DI ZONA 167 SILI' E DONIGALA F. -

L'anno millenovecentottanta il giorno ventitre'
del mese di aprile alle ore 19,00
nella sala delle adunanze consiliari.
alla (1) 1^ convocazione (2) straordinaria di oggi,
partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

PRESENTI:

1) BALZANO GIOVANNI 2) CAMPUS ANTONIO GIOVANNI 3) CARTA ANTONIO 4) CARTA ENRICO 5) CARTA MARIO 6) CORRIAS PIETRO 7) DETTORI GIULIA 8) ERBI' GABRIELE 9) FRANCESCHI GIUSEPPINO 10) GAVIANO GIORGIO 11) GRANESE CARLO 12) LADU ALESSANDRO 13) LODDO ANTONIO 14) MANUNZA IGNAZIO 15) MELI SALVATORE 16) MINISTRU FERDINANDO 17) MURONI OTTAVIO 18) ONNIS AUGUSTO 19) SANNA FRANCO 20) SECHI GIOVANNI ANDREA 21) SOLINAS GIOVANNI GESUINO 22) SPIGA PIETRO ANTONIO 23) TADDEI ALESSANDRO 24) UDA GIAN FILIPPO 25) VIDILI GIAN CARLO.=

ASSENTI:

1) BALDINO PIETRO 2) BELLINZAS ANTONIO 3) CARRUS PEPPINO 4) CONCAS ROMOLO 5) CORRIGA ANTONIO 6) DEIANA FELICE 7) DEIDDA MARCO 8) DE SENEEN CRISTINA 9) MELIS LUIGI 10)NIEDDA SERGIO 11)PUTZOLU GIUSEPPE 12)SABATTINI SALVATORE 13) SERRA AURELIO 14) TROGU SERGIO 15) VANACORE CARLO.=

Totale presenti N. 25 Totale assenti N. 15

Risultato legale del numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor V. - Assiste il Segretario

Dott. Sandro Ladu
Dott. Franco Mereu - vengono dal Signor Presidente

nominati a scrutatori i Signori :

IL SINDACO

COMUNE ORISTANO

Sull'argomento riferisce l'Assessore Manunza che sottolinea innanzitutto l'urgenza di provvedere all'assegnazione delle aree, ricordando che il Comune, avendo ottenuto il decreto per l'occupazione d'urgenza, deve assegnare le aree alle cooperative entro tre mesi, termine di decadenza del decreto stesso.

ENTRA IL CONS. BELLINZAS - PRESENTI N° 26

Precisa che il P.d.Z. di Sili prevede 37 lotti singoli e 4 palazzine di 8 appartamenti ciascuna e che è stata presentata richiesta da parte di due cooperative, per un totale di 50 abitazioni. Dopo aver rilevato come nelle frazioni vi sia una preferenza, da parte dei cittadini, alla costruzione di case singole, propone che le aree che nel piano risultano destinate a palazzina vengano mutate in lotti singoli per case unifamiliari. Si avrebbe a questo modo la possibilità di andare incontro alle preferenze dei cittadini, soddisfando nel contempo tutte le richieste.

ENTRA IL CONS. SABATTINI - PRESENTI N° 27

Il Consigliere Spiga rileva che l'esigenza espressa dall'Assessore Manunza è molto diffusa e si dichiara d'accordo perchè il Consiglio esprima oggi una volontà in questo senso, in modo da consentire l'avvio della procedura che possa portare tale modifica. Prospetta l'eventualità che una modifica in tal senso venga attuata in seguito anche per il Piano di Torangius. Rileva inoltre che l'esigenza della individuazione di un'altra area per la realizzazione di un nuovo piano a Sili è fondata sull'esistenza di altre richieste per l'assegnazione di lotti, che non possono essere attualmente soddisfatte ed esprime il favore del suo gruppo perchè si proceda in questa direzione.

Il Presidente informa che qualora oggi il Consiglio esprimesse parere favorevole alla proposta dell'Ass. Manunza, il Comune dovrebbe avanzare alla Regione una richiesta di variante al P.d.Z. e, una volta ottenuta l'autorizzazione si dovrebbe predisporre la Variante da sottoporre all'approvazione del C.C.

L'Ing. Ledda, Capo Ufficio Urbanistica del Comune, interpellato per fornire dei chiarimenti sull'argomento, precisa che diminuendo il volume del Piano si riduce anche la percentuale delle aree da assegnare in proprietà, quindi non si potrà più cedere in proprietà tutta l'area prevista attualmente nel programma di attuazione del piano stesso.

Il Presidente chiarisce che oggi si potranno solamente stabilire i criteri per l'assegnazione dei lotti e precisa che se si andasse a modificare il piano volumetrico per quanto riguarda Sili, che oggi prevede un certo numero di case a schiera e un certo numero di palazzine, si potrebbe dare alle due cooperative che ne hanno fatto richiesta, la possibilità di realizzare le case a schiera.

Il Consigliere Meli informa che la Commissione Urbanistica, per l'assegnazione dei lotti nei P.d.Z. 167, propone i

seguenti criteri: reddito ammissibile, calcolato secondo le norme della L. 457, massimo £. 10.000.000.=; criteri di priorità da individuare secondo la legge 865 art. 35; per l'assegnazione del punteggio propone di attenersi al Regolamento adottato dalla Regione nella prima assegnazione del primo biennio della L. 457; per l'anzianità dei soci: punti 1 o 0,1 per mese; per il reddito del nucleo familiare: da 0 a £. 6.000.000.= punti 1; da 6 a 8 milioni punti 0,50; da 8 a 10 milioni punti 0; per ogni persona del nucleo familiare punti 0,10; a parità di punteggio avrà priorità la Cooperativa che si è costituita per prima. Informa che, in base ai criteri suelencati, la Commissione ha esaminato le richieste pervenute al Comune, comunicando che, per Donigala, ha presentato domanda una sola cooperativa, nel 1975, per l'assegnazione di 60 lotti, che, essendo l'unica richiedente avrà diritto all'assegnazione di tutti i 30 lotti disponibili.

A Sili, prosegue l'oratore, le cooperative che hanno inoltrato domande sono due: le Coop. San Michele e La Maddalena. La prima ha ottenuto punti 16,59, la seconda punti 13,42.

Il Consigliere Spiga ritiene che non sia possibile estendere questi criteri ai P.d.Z. della città, perchè le cooperative che hanno fatto richiesta per l'assegnazione di lotti all'interno di questi, ricorrono tutte ai finanziamenti della Regione che stila le sue graduatorie per gruppi di soci. Poichè è opportuno commisurare le assegnazioni delle aree ai tempi di erogazione dei finanziamenti, per evitare che alcune cooperative abbiano il finanziamento e non il terreno e viceversa, propone che questi criteri vengano aggiornati, per quel che riguarda la città, in rapporto ai criteri che saranno stabiliti dalla Regione per il secondo biennio della L. 457, in modo tale da commisurare i tempi di finanziamento con quelli di disponibilità delle aree da parte delle Cooperative.

Il Consigliere Bellinzas, dopo aver rilevato che il fatto di avere le aree non avvantaggierebbe le molte cooperative che si trovano indietro nella graduatoria regionale dei finanziamenti, propone che si aspetti la fissazione dei criteri da parte della Regione, per poi adottarli.

Il Sindaco propone, per quanto riguarda il P.d.Z. di Sili, di approvare i criteri adottati dalla Commissione, sulla base dei quali dovrebbero essere assegnati alla Coop. S. Michele i lotti dal n. 1 al n. 28, di cui i primi 23 in proprietà e i rimanenti 5 in diritto di superficie; alla Coop. La Maddalena i lotti dal 30 al 40, tutti in diritto di superficie.

ENTRANO I CONS. DEIDDA E VANACORE-PRESENTI 29

Il Consigliere Bellinzas rileva che l'assegnazione delle aree dei P.d. Z. a fine legislatura assume un carattere di strumentalizzazione a fini elettorali.

ESCE IL CONS. SABATTINI - PRESENTI 28

Il Consigliere GRanese annuncia l'astensione del suo gruppo motivandola con le considerazioni che l'assegnazione si

posta solo ora assume il carattere di un ricatto morale nei confronti di chi, votando contro, potrebbe causare dei ritardi nel procedimento e rilevando che, d'altra parte, un voto favorevole dovrebbe essere motivato sulla scorta di elementi e giudizi più approfonditi.

Il Presidente mette ai voti la proposta da lui precedentemente formulata per l'assegnazione delle aree nel P.d.Z. di Sili.

La votazione, espressa per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 28

Favorevoli: 21 - Contrari : = - Astenuti: 7 (Carta A.- Carta E.- Corrias- Granese- Ministru- Sechi- Spiga).

ENTRA IL CONS. SERRA - PRESENTI 29

Il presidente propone quindi di assegnare i 30 lotti del P.d.Z. di Donigala F., dei quali 12 in proprietà e 18 in diritto di superficie, alla Coop. S. Antonino, unica ad averne fatto richiesta.

La votazione, espressa per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

Presenti e vitanti: 29

Favorevoli 20 - Contrari: = - Astenuti: 9 (Serra- Taddei- Carta A.-;Carta E.- Corrias- Granese- Ministru- Sechi- Spiga).

I L C O N S I G L I O

VISTI i Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, L. 18.4.62 N. 167, per le frazioni di Sili e Donigala F.enughedu, adottati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atto n. 169 del 20.3.78, approvato con D.A. n. 850/U del 28.8.78 in vigore dal 23.10.78, e con atto n. 195 del 3.4.78, approvato con D.A. n. 851/U del 28.8.78 in vigore dal 23.10.78;

VISTE le deliberazioni di G.M. nn. 111 del 30.1.80 e 112 del 30.1.80, esecutive nelle forme di legge, ratificate rispettivamente dal Consiglio con atti nn. 70 del 27.2.80 e 71 del 27.2.80, che approvarono i programmi pluriennali di attuazione dei Piani di Zona sopraccennati;

UDITA la relazione del Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica sulla individuazione dei criteri per l'assegnazione delle aree dei Piani predetti;

SULLA SCORTA delle votazioni sopra riportate

D E L I B E R A

1) di assegnare alla Cooperativa Edilizia "S. Michele" rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Saderi Enea, le aree

IL SINDACO

COMUNE DI ORISTANO

24 al n° 28 in diritto di superficie, come specificato nella planimetria allegata;

2) di assegnare alla Cooperativa Edilizia "La Maddalena", rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Puggioni Fausto, le aree comprese nel P.d.Z. 167 della frazione di Sili costituite dai lotti indicati dal n. 30 al n. 40 in diritto di superficie, come specificato dalla stessa planimetria allegata;

3) di assegnare alla Cooperativa Edilizia "S. Antonino", rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Sechi Flavio, le aree comprese nel P.d.Z. 167 della frazione di Donigala F. costituite dai lotti indicati dal n. 1 al n. 18 in diritto di superficie e dal n. 19 al n. 30 in proprietà, come specificato nella planimetria allegata;

4) di dare atto che i corrispettivi per le assegnazioni di cui sppra sono stabiliti dal programma pluriennale di attuazione di cui alla deliberazione G.M. nn° 111-112 citata;

5) di dare altresì atto che le convenzioni per la cessione delle aree in proprietà o col solo diritto di superficie saranno stipulate in base agli schemi di cui alla deliberazione G.M. n° 454 del 19.6.1975.=

RIENTRA IL CONS. SABATTINI - PRESENTI 30.

BS/bd

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in duplice copia alla Sezione di Controllo di Oristano ed in copia alla Prefettura di Oristano il 6.5.1980 e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 6.5.1980 al 21.5.1980

Dalla Residenza Municipale, li .....

Il Segretario Generale

COMUNE DI ORISTANO

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO EELL. EELL. LOCALI
SEZIONE DI CONTROLLO DI ORISTANO

N. 16669 Div. 2ª SEZ.

Preso atto in seduta del 17.7.80, visti gli elementi integrativi di giudizio forniti con G.M. 628/80

ORISTANO, 17.7.80

IL PRESIDENTE
F.to Ill.le

del 30.12.81

ORIGINALE

CITTA' DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

6536

del 27/6/1975

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

(deliberazione N. 454 del 19/6/1975)

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI CRITERI INFORMATORI DELLA NORMATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE 22.10.1971 N°865 ART.35 PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PER LA VENDITA DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO DI ZONA DI CUI ANNA LEGGE 18.4.62 n.167 IN LOCALITA' S.NICOLA.-

l'anno millenovecento settantacinque il giorno diciannove

el mese di Giugno alle ore 19,30

ella sala delle adunanze del Comune si é riunita la Giunta Municipale, nelle Persone

eguenti:

OY GEOM. VINCENZO -SINDACO

ONNIS PROF. AUGUSTO

ABATTINI CAV. SALVATORE -ASSESSORE

IANUNZA RAG. IGNAZIO

EIDDA DOTT.MARCO

n l'assistenza del Segretario Generale Signor Dr. Francesco Sanna

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

REMESSO che il P.R.G. del Comune di Oristano approvato con Decreto del .G.R.S.n° 32 del 9.7.1963 pubblicato nel B.U.R.

che il piano per l'Edilizia Economica e Popolare del Comune di Orista in Zona San Nicola, adottato ai sensi della Legge 18.4.1962 n.167, è ato approvato con decreto P.G.R.S. N.198 del 27.11.1973 pubblicato l B.U.R. il 6.12.1973;

STO il programma pluriennale di attuazione adottato ai sensi dell'Art. della Legge 22.6.1974 n°247, con deliberazione della G.M. N° 453 del .6.1975, dichiarata esecutiva ai sensi di legge;

la richiesta del finanziamento del suddetto programma pluriennale deberata ai sensi dell'Art.41 e s.s. della

[illegible]

- la disposizione di cui all'Art.35 della precitata legge n°865-1971, sostitutiva dell'Art.10 della legge 18.4.1962 n.167 ed in particolare le prescrizioni di cui al 14° comma del citato articolo 35.

RITENUTA la necessità e l'urgenza di dare attuazione al Piano per l'Edilizia Economica e Popolare nell'ambito della normativa e delle fu ni espresse dalla presente legge sulla casa n.865-1971 modificata legge 22.6.1974 n.247;

VISTO l'Art.2, comma 3°, della Legge 27.5.1975 n.166;

CON VOTAZIONE UNANIME nei modi di legge;

DELIBERA

1°) di determinare, in esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 14, art.35 legge 22.10.1971 n°865, i seguenti criteri generali da applicarsi a tutte le future convenzioni per la concessione del diritto di superficie e per la concessione in proprietà di cui al comma 7 e 13 dello stesso Art.35: Concessione del diritto di superficie :-

1) Criterio per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi (Art.35, 8° comma, lettera"e").
Il prezzo dell'alloggio dovrà essere determinato fra Comune e venditore sulla base del prezzo medio degli appalti per la costruzione dell'edilizia residenziale pubblica relativi all'ann precedente a quello della cessione stessa, diminuito di una percentuale di deprezzamento così determinata in base all'età dell edificio :

da 0	anni	0%
da 5-10	anni	5%
da 10-20	anni	10%
da 20-30	anni	20%
oltre 30	anni	30%

Nell'ambito dei suddetti intervalli, la percentuale verrà determinata in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di migliorie apportate dal propri tario.
Il prezzo così determinato, sarà aumentato del corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superficie nonchè del valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente state realizzate a cura e spese del concessionario medesimo.

2) Criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi (Art.35, 8° comma lettera "E").
Il canone di locazione non potrà essere determinato in misura superiore al 3,50% del prezzo dell'immobile così come determinato ai fini della cessione.
Le aggiuntive spese condominiali e di manutenzione ordinaria, gravanti sui locatari, non dovranno in ogni caso superare il 30% del canone di locazione.
La revisione dei canoni di locazione sarà operata secondo i criteri che verranno determinati nelle norme che il Governo della Repubblica, ai sensi dell'Art.8, 1° comma lettera "l" è delegagato ad emanare in materia, entro il 31.12.1972: D.P.R. 30.12.7 n°1035 in G.U. 3.3.1973 n.58.

3) Criterio per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione (Art.35, 8° comma lettera "g").
Il corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, verrà determinato dal prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente al momento del rinnovo stesso, aumentato della spesa prevista con stima, per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni.

4) Sanzioni.

a) Nel caso di cessione di alloggio a prezzo superiore a quello determinato secondo il criterio di cui al N.1 della presente deliberazione, sarà applicata al superficiario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei due prezzi.

b) In caso di inosservanza dei criteri fissati dalla presente deliberazione al punto n.2 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione, il superficiario decade dal diritto di superficie.

c) In caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del Comune, che tratterà una somma pari al 10% dell'intero corrispettivo; salvi maggiori danni.
Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al Concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione.
Dall'indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale.

d) In caso di inadempienza o di inosservanza da parte del concessionario di obblighi eventualmente assunti circa la costruzione delle opere di urbanizzazione specificate nella apposita convenzione, il Comune interverrà sostitutivamente nella esecuzione dei lavori suddetti, addebitandone le spese al concessionario e riservandosi la rivalsa sulle garanzie finanziarie da questi prestate, salvi sempre i maggiori danni.

e) In caso di inosservanza da parte del concessionario dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previsti con apposito scadenzario nella convenzione, il Sindaco emetterà decreto di sospensione dei lavori di costruzione degli edifici e non concederà licenza di abitabilità fino a quando le opere di urbanizzazione non saranno state adeguate al volume già realizzato.

f) f) In caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di inizio dei lavori fissati nella convenzione e comunque prorogati, si avrà decadenza dalla concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie e la facoltà dell'Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10% dell'intero corrispettivo della concessione.).

In caso di inosservanza dei termini finali, comunque prorogati, si avrà decadenza dalla concessione e conseguente estinzione del di-

Ruffino Fausto

IL SINDACO

ritto di superficie per quegli edifici che non siano completati o non ancora iniziati. Nella fattispecie le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e dl momento in cui si rinnova a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione.

g) In caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il diritto si superficie relativo all'area non ancora edificata o parzialmente edificata, si avrà decadenza dalla concessione.

h) In caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi gli alloggi costruiti, qualora manchino parzialmente o totalmente le relative opere di urbanizzazione o non sia ancora stata rilasciata licenza di abitabilità, si avrà decadenza dalla concessione.

B) <u>Cessione delle aree in proprietà.</u>

E' prevista la risoluzione dell'atto di cessione nei seguenti casi

a) In caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo atto di cessione si intende risolto, ed il Comune tratterrà una somma pari al 10% del prezzo, salvi i maggiori danni.

b) In caso di inosservanza da parte dell'acquirente dei termini di inizio, comunque prorogati, dei lavori l'atto di cessione si intende risolto, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10% del prezzo.

In caso invece di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell'atto di cessione limitatamente ai lotti non ancora edificati o parzialmente edificati.

In quest'ultima ipotesi le opere parzialmente realizzate verranno indennizate dal Comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall'acquirente subentrante al momento della ~~xxx~~ ricessione a terzi delle aree stesse.

c) In caso di inosservanza da parte dell'acquirente del divieto, previsto in convenzione, di ricedere a terzi, salvo previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, l'area inedificata o parzialmente edificata, si avrà l'automatica risoluzione dell'atto di cessione.

2°) di approvare i seguenti due schemi di convenzione per la cessione proprietà delle aree del Piano a ciò destinate e per la costituzione del diritto di superficie sulle aree restanti, facenti parte integrante ed essenziale della presente deliberazione:

2/A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE DESTINATE AD EDILIZIA RESIDENZIALE - LEGGE 22.10.1971 n.865 IN ZONA S. NICOLA.

Con l'atto presente da valere a tutti gli effetti di legge tra:

Comune di Oristano rappr. dal Sindaco pro-tempore in persona del Sig._____
ed il Sig._____
oppure la Soc. Coop. _____

PREMESSO:-

CHE il Sig._____
oppure la Soc. Coop._____
ha presentato domanda al Comune di Oristano per ottenere la cessione in proprietà di un appezzamento di terreno fabbricabile destinato ad edilizia residenziale, compreso nel Piano di Zona formato ai sensi della Legge 18.6.1962 n.167 e susseguenti modifiche; nonchè della Legge 22.10.1971 n.865;

CHE tale cessione è stata deliberata dal C.C. in data _____ delibera N°_____

VISTE le disposizioni dell'Art.35 della surrichiamata legge 22.10.71 n.865; la deliberazione della G.M. N. 454 del 19.6.1975 esecutiva agli sensi di legge; (approvazione criteri informatori);

SI CONVIENE

1) Il Comune di Oristano rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Sig._____ vende al Sig. (o alla Soc. Coop.) _____ che acquista, un appezzamento di terreno fabbricabile posto in _____ Via _____ distinto al Catasto di _____ come segue:

   Foglio _____ Mappale_____ avente superficie di mq._____
   e volumetria edificabile di mc._____
   confinante a Nord _____
   a Est _____
   a Sud _____
   a Ovest _____

2) Il prezzo provvisorio della presente vendita è stabilito ed accettato in ragione di lire _____ comprensivo:-

   - della quota parte del prezzo globale di esproprio dell'intero comparto pari a £._____
   - della quota parte del costo globale delle opere di urbanizzazione relative all'intero comparto che verranno realizzate a cura del Comune pari A £._____;

   - A titolo di acconto per la presente cessione il Sig. (o la Soc. Coop.) _____ ha versato al Comune di Oristano che ne ha rilasciato quietanza con _____ la somma di £._____ (pari al 30% dell'intero corrispettivo).

   Il saldo del corrispettivo prevvisorio pari a £._____ viene pagato al momento della firma della presente convenzione che

La rata di conguaglio finale del prezzo di cessione, da stabilirsi in base al costo definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e quota degli allacciamenti, dovrà essere versata entro due mesi dalla richiesta del Comune.

In caso di mancato pagamento del saldo, il presente atto di cessione s'intende come mai sorto ed il Comune tratterrà a titolo di penale convenzionale il 10% del prezzo, salvo i maggiori danni, secondo le disposizioni della deliberazione G.M. N. 454 del 19.6.1975.

3) Il possesso verrà trasferito all'acquirente con la esecutività della presente convenzione.

4) La parte acquirente dà atto di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, e produce la documentazione relativa.

5) La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che il terreno della presente convenzione fa parte di aree destinate ad edilizia residenziale ai sensi della Legge 22.10.1971 n.865. La parte acquirente dà atto altresì di accettare le condizioni ed i vincoli di legge di seguito specificati, regolanti la vendita, la locazione e la costituzione di diritti reali di godimento relative agli edifici erigendi sul terreno in oggetto.

6) L'alloggio costruito su area deduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di anni 10 dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

7) Decorsi 10 anni dal rilascio della suddetta licenza di abitabilità, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari al prezzo fissato dall'U.T.E., tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinato ai sensi dell'Art.16 della legge 22.10.1971 n.865, e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè dal costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario.

8) Decorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario può venderlo a chiunque o costituire su di esso diritti reali di godimento, con l'obbligo di pagare al Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito nella presente convenzione, rivalutato sulla base della variazione dei prezzi all'ingrosso calcolati dall'ISTAT. Detta differenza è valutata dall'U.T.E. e viene riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvede a versarlo al Comune.

9) L'alloggio può essere dato in locazione fin dal momento del rilascio della licenza di abitabilità. Da tale momento e fino all'atto del versamento a favore del Comune della somma di cui al punto

ti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari ed al canone fissato dall'U.T.E. secondo i criteri di cui al punto 7.

Il versamento della somma suddetta può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario al Comune, indipendentemente dalla vendita dell'alloggio.

Dal momento in cui la somma è stata corrisposta, a prescindere dalla vendita dell'alloggio, il proprietario può dare l'alloggio in locazione a chiunque ed il relativo canone sarà stabilito contrattualmente con il locatario.

Gli atti compiuti in violazione della suddetta disposizione sono nulli; tale nullità potrà essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse e potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice.

10) Le parti convengono che le opere di urbanizzazione inerenti al Piano di Zona 167 di cui l'area in oggetto fa parte sono quelle indicate nel progetto planovolumetrico e nel programma pluriennale di attuazione e verranno integralmente costruite dal Comune.

11) La costruzione degli edifici sulle aree dedute in proprietà dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- le costruzioni dovranno essere progettate conformemente alla normativa vigente al progetto planovolumetrico;
- i lavori di costruzione dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla firma della presente convenzione ed essere ultimati entro e non oltre tre anni.

Il Sindaco, in base ad accertate cause di forza maggiore, potrà concedere proroga per i termini iniziali e finali.
L'inosservanza dei termini di inizio comunque prprogati, comporta la risoluzione dell'atto di cessione, con facoltà dell'Amministrazione di trattenere una somma pari al 10% del prezzo.

In caso di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell'atto di vendita limitatamente ai lotti non ancora edificati o edificati parzialmente.

In tal caso le opere parzialmente realizzate saranno indennizate dal Comune all'originario acquirente sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dal nuovo acquirente, al momento della recessione ad un terzo dell'area stessa.

Le spese della stima saranno detratte dall'indennità.
E' comunque vietata, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la cessione a terzi dell'area inedificata o parzialmente edificata: in caso di inosservanza del suddetto divieto si avrà la risoluzione dell'atto di cessione, secondo quanto previsto dalla delibera G.M. N. 454 del 19.6.975.

12) La presente vendita avviene con tutte le garanzie di legge, con espressa dichiarazione da parte del Comune venditore della legitti

13) L'acquirente rinunzia alla documentazione di rito.

14) Il Comune di Oristano rinunzia alla ipoteca legale esonerando il Sig. Conservatore dei Registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ~~xxxxxxxxxxxx~~ ingerenza in ordine al reimpiego del ricavato della vendita.

15) Le spese e competenze relative al presente atto e conseguenti sono a carico della parte acquirente, che chiede i benefici fiscali della legge 22.10.1971 n.865 assumendone i relativi oneri.

16) La validità della presente compravendita è subordinata al visto di esecutività degli organi di controllo.

17) la presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura dell'acquirente.

Ruppioni Luigi

IL SINDACO

COMUNE DI ORISTANO

2/B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA DESTINATA AD EDILIZIA RESIDENZIALE - LEGGE 22.10.71 N°865.

Con l'atto presente da valere a tutti gli effetti di legge tra:

Comune di Oristano rappresentato dal Sindaco protempore in persona di _____

E sig. (oppure Soc. Coop. o I.A.C.P.)

PREMESSO che il Sig. (oppure la Coop. o I.A.C.P.) _____ ha presentato al Comune di _____ istanza per l'ottenimento di concessione di diritto di superficie su appezzamento di terreno fabbricabile destinato ad edilizia residenziale di tipo economico e popolare, compreso nel Piano di Zona formato ai sensi della Legge 18.3.1962 n.167 e susseguenti modifiche, nonchè della Legge 22.10.1971 n.865;

CHE tale concessione è stata deliberata dal C.C. in data _____ n._____ esecutiva ai sensi di legge;

VISTE le disposizioni dell'Art. 35 della surrichiamata legge 22.10.1971 N.865; la deliberazione della G.M. del 19.6.75 N. 454

Si conviene quanto segue :-

1) Il Comune di Oristano quale proprietario dell'appezzamento di terreno fabbricabile posto in _____ Via _____ confinante a Nord _____
a Est _____
a Sud _____
a Ovest _____

distinto in Catssto al Foglio _____ Mappale _____ avente superficie di mq._____ e una volumetria di mc._____ appartenente al comparto _____ e contrassegnato con n._____

C O N C E D E

al Sig._____
o alla Soc. Coop. o I.A.C.P. _____
che accetta, il diritto di costruire e mantenere sul terreno suddetto, uno o più fabbricati ad uso civile abitazione, aventi le dimensioni e le caratteristiche appresso specificate.

2) Il corrispettivo provvisorio della presente concessione è stato convenuto dalle parti in £._____ compr ensivo:
-della quota parte del prezzo globale di esproprio dell'intero comparto pari a £._____;

-della quota parte del costo globale delle opere di urbanizzazione relative all'intero comparto che verranno realizzate a cura del Comune, pari a £._____

3) Si dà atto che il concessionario ha versato a titolo di acconto la somma di £._____ (pari al 30% dell'intero corrispettivo) per la quale è stata rilasciata quietanza _____

Il residuo corrispettivo provvisorio verrà pagato con segue:

Ruggiu'
IL SINDACO
ORISTANO COMUNE

- quanto a £._____ (20% dell'intero corrispettivo) al termine del primo anno di concessione;
- quanto a £._____ (20% dell'intero corrispettivo) al termine del secondo anno di concessione;
- quanto al saldo di £._____ (30% del prezzo provvisorio) al termine del terzo anno di concessione.

Sui ratei ancora dovuti, decorreranno a partire dalla data della presente convenzione, gli interessi in ragione del 5% annuo.

Tali interessi dovranno essere versati unitamente al pagamento delle rate sopra specificate.

3) La rata di conguaglio finale del prezzo di cessione, da stabilirsi in base al costo definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e della quota degli allacciamenti, dovrà essere versata entro due mesi dalla richiesta del Comune.

4) In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del Comune che tratterrà il 10% dell'intero corrispettivo, salvi i maggiori danni.

Le opere eventualmente già realizzate, saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie, oggetto della presente convezione.

Dall'indennità saranno detratte le spese concorse per stima peritale.

5) Il concessionario entrerà in possesso dell'area al momento in cui la presente convezione diventerà esecutiva.

6) La presente costituzione del diritto di superficie è stipulata per la durata di 99 anni, (termine massimo) rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo non superiore a 99 anni.

Scaduto il termine della concessione o del rinnovo della stessa, il diritto di superificie si estinguerà.

In caso di rinnovo della concessione il corrispettivo verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area, secondo la normativa vigente al momento, aumentato della spesa prevista con stima, per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni, (se costruite dal Comune) secondo quanto stabilito nella deliberazione G.M. N. 454 del 19.6.1975.

7) Le parti convengono che le opere di urbanizzazione inerenti al Piano di Zona 167 di cui l'area in oggetto fa parte, sono quelle indicate nel progetto planovolumetrico e nel programma pluriennale e verranno interamente eseguite dal Comune.

8) La costruzione degli edifici per i quali è concesso diritto di superficie dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le costruzioni dovranno essere progettate conformemente alla normativa vigente ed al progetto plani planivolumetrico;

zio entro 12 mesi dalla data di entrata in possesso dell'area ed essere completati non oltre 3 anni dalla data stessa.
- Il Sindaco in base ad accertate cause di forza maggiore potrà concedere proroghe per i termini iniziali e finali.

La inosservanza dei termini di inizio, comunque prorogati, comporta la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di trattenere il 10% dell'intero corrispettivo della concessione medesima, salvi i maggiori danni.

In caso di inosservanza dei termini finali si avrà decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superificie per gli edifici che non siano completati o non siano ancora iniziati.

In tal caso le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie inerente a quegli stessi edifici.
Le spese della stima peritale saranno detratte dalle indennità.

9) Gli alloggi costruiti potranno essere deduti solamente con le modalità, i termini ed i corrispettivi stabiliti dalla richiamata deliberazione della G.M. N. 454 del 19.6.1975.

- E' comunque vietata, salvo previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, la cessione a terzi del diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata o parzialmente edificata: in caso di inosservanza del suddetto divieto il concessionario si considera immediatamente decaduto.

- E' altresì vietata la cessione a terzi dell'immobile costruito in mancanza totale o parziale delle relative opere di urbanizzazione e comunque prima che sia stata rilasciata licenza di abitabilità.

- L'inosservanza del suddetto divieto comporta la decadenza dal diritto di superificie.

10) All'atto della cessione dell'alloggio il prezzo dovrà essere determinato fra Comune e venditore sulla base del prezzo medio degli appalti per la costruzione dell'edilizia residenziale pubblica riferito all'anno precedente a quello della cessione stessa, diminuito di una percentuale di deprezzamento così determinata in base all'età dell'edificio :-

da 0-5	anni	0%
da 5-10	anni	5%
da 10-20	anni	10%
da 20-30	anni	30%
da oltre 30	anni	30%

Nell'ambito dei suddetti intervalli la percentuale verrà determinata in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario.

Il prezzo, così determinato, sarà aumentato del corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superificie nonchè

del valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente state realizzate a cura e spesa del concessionario medesimo.

Nel caso di concessione a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, sarà applicata al superificiatario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei due prezzi.

11) Gli alloggi costruiti potranno essere dati in locazione - la determinazione e la revisione periodica dei canoni saranno effettuate secondo le modalità ed i criteri fissati dalla deliberazione della G.M. n. 454 del 19.6.1975.

12) Il canone di locazione non potrà essere determinato in misura superiore al 3,50% del prezzo dell'immobile determinato ai fini della cessione come al punto n.10.

Le aggiuntive spese condominiali e di manutenzione ordinaria gravanti sui locatari non dovranno in ogni caso superare il 30% del canone di locazione.

La revisione periodica dei canoni in locazione sarà operata secondo i criteri che verranno determinati nelle norme previste dall'Art.8, 1° comma, lettera h)i) della legge 865-1971.

In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni per la determinazione e per la revisione dei canoni di locazione il superficiatario decade dal diritto di superficie.

13) Il Comune di Oristano dichiara e garantisce che il terreno di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e libero da ogni vincolo, trascrizioni, pregiudiziali, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali.

14) Il concessionario rinunzia alla documentazione di rito.

15) Il Comune di Oristano rinunzia all'ipoteca legale esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari di Oristano da ogni responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al reimpiego del ricavato della presente concessione.

16) Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico del concessionario, che chiede i benefici fiscali di cui alla legge 22.10.1971 n.865, assumendone i relativi oneri.

17) La validità della presente convenzione è subordinata al visto di esecutività degli organi di controllo.

18) La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura del concessionario.

^^^^^^^^

DrFS/lc

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é stata inviata in duplice copia all'Ufficio Regionale di con

diCagliariin ..... il 27/6/1975 e che la medesima tr

in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 27/6/1975 al 11/7/197

Dalla Residenza Municipale, li .....

Il Segretario Generale

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

ORISTANO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

n. 33216/1031 Anno 19..

Preso atto in seduta del 16.7.75

della notifica contestuale fatta dalla

i provvedimenti in sede di esame delle

singole convalidazioni

CAGLIARI 21.7.75

IL PRESIDENTE

F.to Amato

Registrato a ORISTANO il 19 GEN. 1982 al N° 223

Foglio ..... Mod. I - ~~II - II AUT - III~~ Vol. 220 a richiesta

di Comune Oristano

(trentamila ed esatte L. 30000

come da specifica a margine.

IL DIRETTORE

(dott. A. Trimarchi

F.to

Reg.	20'000
Ipot.	
Pen.le	
Cat.	
BV.	
C.A.P.	
IN.V.IM.	
T.S.	
Totale L.	20'000

19 GEN 1982

COMUNE DI ORISTANO

ESENTE DA BOLLO

ART.20 ALLEG.B)

LEGGE SUL BOLLO

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

dell'atto ricevuto dal Segretario Generale del Comune di Oristano in data 30.12.1981 Rep.1589 in termini per la registrazione;

A FAVORE

della Cooperativa Edilizia "La Maddalena" con sede in Sili-Oristano Via Nazionale;102,

CONTRO

il Comune di Oristano.

Con detto atto il Comune di Oristano concede alla Cooperativa predetta il diritto si superficie sul terreno distinto in Catasto al F.4 Mappale 19/a parte di mq.3814, costituente i comparti dal n.29 al n.53 del Piano di Zona della Frazione di Sili, confinante lato Nord e lato Est con nuova strada, lato sud con proprietà del Comune ed in parte a nuova strada, alle condizioni di cui alla convenzione suindicata, con la rinuncia da parte del Comune alla iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal contratto dando di ciò ampio scarico al conservatore dei R.II per il prezzo complessivo di £.98.710.450 + Iva di cui sono state versate £.29.613.135 + Iva, pari al 30% del prezzo suindicato.

Si allega:

./.

- Copia contratto Rep. N.1589 del 30.12.81;

- " delibera C.C. n.173 del 23.4.80;

- " " G.M. n.1131 dell'11.9.81.

Oristano, 15 Gennaio 1982

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Salvatore Fara -

COMUNE DI ORISTANO

Conservatoria dei Registri Immobiliari

ORISTANO

Trascritto addì 19 GEN 1982

casella 386 Vol. 887 Registro d'Ordine

Esatte L. 510 (Cinquecentodieci)

Come da specifica a margine.

Inot. L.
Per. »
Lol. »
Sor. L. 300
Emol. » 210
Tot. L. 510

19 GEN 1982 UFFICIO REGISTRO E CONS. RR. II. ORISTANO

IL CONSERVATORE
(Dott. A. Trimarchi)

N. 2024 Mod. 9 Vol. 244

18 LUG. 1983

ORIGINALE

Esente da Bollo
Art. 22 All. A
Legge sul Bollo

COMUNE DI ORISTANO PROVINCIA DI ORISTANO

CONTRATTO CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA FRAZIONE DI SILI'.-

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N° 247

L'anno millenovecentottantatre addì quattordici del mese di Luglio in Oristano e nella casa Comunale; davanti a me Dottor Franco Mereu .v. Segretario Generale del Comune di Oristano - Ufficiale rogante - sono personalmente comparsi i Signori:

1) Manunza Rag. Ignazio Sindaco e legale rappresentante del Comune di Oristano (C.F. 00052090958);

2) Saderi Enea nato a Ruinas il 9.6.943 residente in Oristano, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dalla Cooperativa Edilizia San Michele con sede in Silì nella sua qualità di presidente della cooperativa stessa in virtù dei poteri risultanti dall'atto che si allega sotto la lettera A); (C.F. nº 00356430959)

parti contraenti a me note e cognite e tra le quali mi consta non esistere alcuna relazione di parentela nè di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far consta-

Reg. 5
Reg. 50,00
Reg. 250,000
300 000
TS. 300
300 300.

stare col presente atto quanto segue:

PREMESSO che il Comune di Oristano ha adottato il Piano di zona per l'edilizia economica e popolare nella frazione di Silì con deliberazione C.C. n° 169 del 20 marzo 1978, ai sensi della legge 18.4.1962 n° 167 e successive modifiche e integrazioni e che il Piano medesimo è stato approvato con Decreto Assessorato EE.LL. n° 850/U del 28.8.1978 pubblicato nel B.U.R. n° 47 del 23 ottobre 1978;

CHE la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori per il combinato disposto dagli Artt. 48 e 65 della Legge 22.10.1971, n° 865, rientra fra i programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della stessa Legge ed atteso che ai sensi dell'Art. 52 della norma citata le opere comprese nei programmi previsti da detto titolo sono a tutti gli effetti dichiarate, di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati, altresì, urgenti ed indifferibili;

CHE la Cooperativa San Michele con sede in Silì ha presentato domanda per ottenere la cessione in proprietà di un'area destinata all'edilizia residenziale nell'ambito del Piano di Zona della stessa frazione in attuazione delle leggi predette;

CHE con deliberazione G.M. n° 454 in data 19.6.75,

resa esecutiva e perfezionata nelle forme di legge vennero determinati i criteri informatori della normativa introdotta dall'art. 35 della legge 865/71 per la concessione in diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano di cui trattasi approvando, inoltre i rispettivi schemi;

CHE con deliberazione C.C. n° 173 in data 23.4.80 Alleg. B) resa esecutiva nelle forme di legge, il Comune di Oristano stabiliva, fra l'altro, di cedere in proprietà alla Cooperativa predetta l'area compresa nel P.E.P. di Silì costituenti i lotti indicati dal n° 1 al n° 23 della planimetria allegata alla stessa delibera; ALL. A)

CHE con contratto Rep. n° 246 in data odierna in corso di registrazione, il Comune di Oristano ha acquisito, per cessione volontaria da parte dei proprietari complessivi mq. 16683 di terreno ricadente nell'ambito del citato Piano di Zona, distinto in Catasto al F. 4 Mappale 19/a - 16/a;

TUTTO CIO' PREMESSO, quale parte essenziale ed integrante del presente atto, fra le parti come sopra costituite si stipula quanto segue:

Il Sig. Manunza Rag. Ignazio nella qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Oristano

in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, cede e dismette, a titolo di vendita, a favore della Cooperativa San Michele con sede in Silì che, in persona del Presidente "pro-tempore" e legale rappresentante Sig. Saderi Enea ACCETTA, mq. 4.018 di terreno distinto in Catasto al F. 4 Mapp. 16/a parte - 19/a parte e F. 2 Mapp. 246 Sub av costituenti i comparti dal nº 1 al nº 23 del Piano di Zona di Silì, i cui confini esatti risultano circoscritti in colore nero sulla planimetria che, opportunamente firmata dalle parti, costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto. All. C)

Il prezzo corrispettivo della vendita resta stabilito ed accettato, in via provvisoria, in ragione di £. 91.944.150 + IVA comprensivo:

a) della quota parte del prezzo globale di esproprio dell'intero comparto pari a £. 23.806.650 + IVA;

b) della quota parte del costo presunto delle opere di urbanizzazione; relative allo stesso comparto, da realizzarsi a cura del Comune, pari a £. 68.137.500 + IVA prezzo provvisorio che la Cooperativa dimostra di aver versato:

- quanto a £. 27.583.245 + IVA pari al 30% a titolo di acconto come da quietanza rilasciata dal tesoriere del Comune di Oristano - Banco di Sardegna Filia-

le di Oristano, in data 27/ 1.12.81 nº 563.1023 e quanto a £.64.360.905 pari al saldo di detto corrispettivo provvisorio, contestualmente alla firma della presente convenzione, come da quietanza del lo stesso tesoriere nº 826 in data 14.7.83 esibitemi al rogito.

Resta inoltre inteso ed espressamente stabilito che la cessione in proprietà dell'area di cui al presente atto avviene sotto l'osservanza delle condizioni di cui appresso:

1) Il prezzo definitivo di cessione che la Cooperativa si obbliga fin d'ora di accettare, sarà stabilito in base al costo effettivo delle opere di urbanizzazione primaria ed al costo effettivo della quota degli allacciamenti.

La eventuale rata di conguaglio quale differenza fra il corrispettivo provvisorio e quello definitivo come sopra determinato e da determinarsi dovrà essere versata a saldo entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune.

2) in caso di mancato pagamento di tale saldo, il presente atto di cessione s'intende come mai sorto ed il Comune tratterrà a titolo di penale convenzionale il 10% del prezzo, salvo i maggiori danni, secondo le disposizioni della deliberazione G.M. nº 454 del 19 a-

prile 1975.

3) il possesso verrà trasferito all'acquirente con la esecutività della presente convenzione.

4) la parte acquirente dà atto di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, e produce la documentazione relativa.

5) la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che il terreno della presente convenzione fa parte di aree destinate ad edilizia residenziale ai sensi della Legge 22.10.1971 n° 865. La parte acquirente dà atto altresì di accettare le condizioni ed i vincoli di legge di seguito specificati, regolanti la vendita, la locazione e la costituzione di diritti reali di godimento relative agli edifici erigendi sul terreno in oggetto.

6) l'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di anni 10 dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

7) decorsi 10 anni dal rilascio della suddetta licenza di abitabilità, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusi-

vamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari al prezzo fissato dall'U.T.E., tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinato ai sensi dell'art. 16 della legge 22.10.1971 n° 865, e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè dal costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario.

8) decorsi 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario può venderlo a chiunque o costituire su di esso diritti reali di godimento, con l'obbligo di pagare al Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, la somma corrispondente alla differenza tra il valore/ed il prezzo di acquisto stabilito nella presente convenzione, rivalutato sulla base della variazione dei prezzi all'ingrosso calcolati dall'ISTAT, Detta differenza è valutata dall'U.T.E. e viene riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvede a versarlo al Comune.

Postilla A)

9) l'alloggio può essere dato in locazione fin dal momento del rilascio della licenza di abitabilità. Da tale momento e fino all'atto del versamento a favore del Comune della somma di cui al punto 8

l'alloggio potrà essere locato solo ed esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari ed al canone fissato dall'U.T.E. secondo i criteri di cui al punto 7. Il versamento della somma suddetta può essere effettuato, decorso il termine di anni 20, direttamente dal proprietario al Comune, indipendentemente dalla vendita dell'alloggio. ==========

Dal momento in cui la somma è stata corrisposta, a prescindere dalla vendita dell'alloggio, il proprietario può dare l'alloggio in locazione a chiunque ed il relativo canone sarà stabilito contrattualmente con il locatario.==========

Gli atti compiuti in violazione della suddetta disposizione sono nulli; tale nullità potrà essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse e potrà essere rilevata d'ufficio dal giudice.

10) le parti convengono che le opere di urbanizzazione inerenti al Piano di Zona 167 di cui l'area in oggetto fa parte sono quelle indicate nel progetto planovolumetrico e nel programma pluriennale di attuazione e verranno integralmente costruite dal Comune. ==========

11) La costruzione degli edifici sulle aree cedute in proprietà dovrà avvenire nel rispetto delle se-

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Franco Mereu)

guenti prescrizioni: ==========

- le costruzioni dovranno essere progettate conformemente alla normativa vigente al progetto planovolumetrico;==========
- i lavori di costruzione dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla firma della presente convenzione ed essere ultimati entro e non oltre i 3 anni.==========

Il Sindaco in base ad accertate cause di forza maggiore, potrà concedere proroga per i termini iniziale finali. ==========

L'inosservanza dei termini di inizio comunque prorogati, comporta la risoluzione dell'atto di cessione, con facoltà dell'Amministrazione di trattenere una somma pari al 10% del prezzo.==========

In caso di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell'atto di vendita limitatamente ai lotti non ancora edificati o edificati parzialmente.==========

In tal caso le opere parzialmente realizzate saranno indennizate dal Comune all'originario acquirente sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dal nuovo acquirente, al momento della recessione ad un terzo dell'area stessa.

Le spese della stima saranno detratte dall'indennità.

E' comunque vietata, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la cessione a terzi della area inedificata o parzialmente edificata: in caso di inosservanza del suddetto divieto si avrà la risoluzione dell'atto di cessione, secondo quanto previsto dalla delibera G.M. n° 454 del 19.6.75.

12) la presente vendita avviene con tutte le garanzie di legge, con espressa dichiarazione da parte del Comune venditore della legittima provenienza, libera disponibilità e libertà ipotecaria ed assenza di ogni altro onere sia reale che personale e fiscale.

13) l'acquirente rinunzia alla documentazione di rito.

14) l'area oggetto del presente atto risulta meglio indicata e specificata nel tipo di frazionamento predisposto dal Geom. Alfredo Mulas in data 20.3.79 convalidato dall'U.T.E. di Oristano in data 14 Luglio 1983 che si allega in copia per la regolare voltura. ==========

La presente cessione avviene inoltre con tutte le clausole di diritto, con tutte le servitù attive e passive e per cosa libera da ipoteca con la rinuncia da parte del cedente alla iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal contratto dando di ciò ampio scarico al conservatore. ==========

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Pietro Meloni)

15) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Cooperativa la quale agli effetti fiscali, ne chiede la registrazione a tassa fissa a norma dell'Art. 1 Allegato a° del D.P.R. 26.10.1972 n° 634 e della legge 22.11.71 n° 865, assumendone i relativi oneri.

Richiesto io Segretario ricevo questo atto dattiloscritto su n° 3 fogli in carta semplide che, letto approvato e reso pubblico, viene meco sottoscritto, apponendo la firma anche a margine degli allegati a norma di legge.

IL SINDACO — p. LA COOPERATIVA

-Rag. Ignazio Manunza- — - Saderi Enea

Ignazio Manunza — Saderi Enea

IL V. SEGRETARIO GENERALE ROGANTE-

- Dr. Franco Mereu -

Franco Mereu

Postilla A):

Al rigo 15 della pag. 7 dopo le parole "il valore" adde le seguenti "di mercato dell'area al momento dell'alienazione".

Postilla approvata.

IL SINDACO — p. LA COOPERATIVA

-Rag. Ignazio Manunza- — -Enea Saderi-

Ignazio Manunza — Saderi Enea

-IL V. SEGRETARIO GENERALE -ROGANTE-

- Dr. Franco Mereu -

DOC. A)

VERBALE CONSILIARE IN DATA 08-07-1982

L'anno millenovecentoottantadue, addì otto del mese di luglio, debitamente convocato si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Società Cooperativa Edilizia "S. Michele" a r.l. con sede in Selì, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Elezione Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2) Varie ed eventuali;

Sono presenti i Consiglieri sigg. Saderi Enea, Illura Salvatore, Carboni Ermenegildo, Atzori Salvatore, Cantoni Giovanni. Presiede il sig. Saderi Enea e funge da segretario il sig. Cantoni Giovanni.

Il Presidente, accertato valida la riunione, dichiara aperta la seduta e informa i presenti sulla necessità di eleggere il presidente e il vice presidente del nuovo consiglio d'Amministrazione.

Si passa quindi alla votazione, al termine della quale risultano eletti:

Saderi Enea - presidente

Illura Salvatore - Vice presidente

I suddetti, interpellati, accettano l'incarico loro conferito.

Non essendosi altro su cui deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Cantoni

Il Presidente
Saderi

Illura

N. 600 di Reg.
Diritti di Segreteria
L. 500

COMUNE DI ORISTANO

Autenticazione

Il presente atto è conforme all'originale a me esibito, che viene restituito all'interessato Signor Sadeu Luca Pres. Coop. Edilizia S. Michele il quale è stato ammonito sulle responsabilità cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Consta di numero uno fogli. con la mia firma a margine di ciascun foglio intermedio, scritti per intero a parte della presente.

Oristano, lì 14 - 7 - 1983

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

COMUNE DI ORISTANO

Registrato a ORISTANO il 18 LUG. 1983 al N° 2625
Foglio ..... Mod. I ~~II~~ ~~II AUT~~ ~~III~~ Vol. 274 a richiesta
di Comune OR ed esatte L. 50.000
(esiguo)
come da specifica a margine.

Reg.	50.000
Ipot.	
Pen.le	
Cat.	
BV.	
C.A.P.	
IN.V.IM.	
T.S.	
Totale L.	50.000

IL DIRETTORE
(dott. A. Trimarchi)

UFFICIO REG. E CONSERV. REG. IMMOB. ORISTANO-3
18 LUG 983

Riservato agli Uffici
Allegato a:

2000
19

Si approva il presente tipo per la indicazione topografica delle particelle originate dal frazionamento ed ai fini della conservazione del catasto.

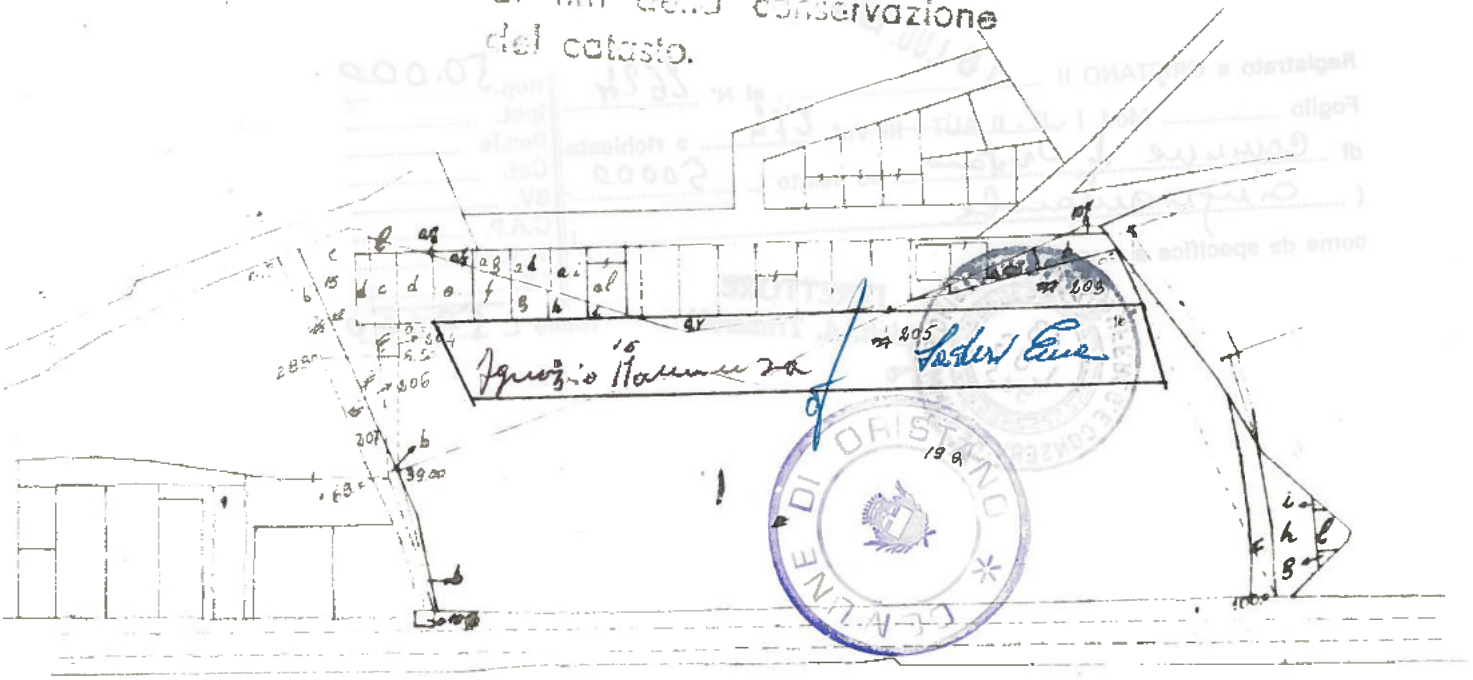

Per la particella av vedasi tipo frazionamento allegato in originale al Contratto Rep. 845 in data 2.5.60 registrato in Oristano il 19.5.1960 al n° 239 vol. 1°

[redacted]

CO[redacted]TRI
Geom[redacted] n. 66
MULAS ALFREDO G.
Oristano

orientamento

FOGLIO N. 4 SCALA 1: 2 000

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo

Descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti:

Picchetti in ferro murati

(se necessario seguitare negli spazi liberi o in fogli allegati)

IL PERITO Geom. Alfredo Mulas iscritto al N. 66
(cognome e nome in chiaro)

dell'Albo dei Geometri della Provincia di ORISTANO

Data 20/3/1979 Firma geom. Alfredo Mulas

Firma delle parti o loro delegati

Prot. N. 4482

del 6.5.1980

COPIA

CITTA' DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

B22.B)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

(deliberazione N. 173 del 23.4.1980)

Oggetto : CRITERI PER ASSEGNAZIONE AREE PIANO DI ZONA 167 SILI' E DONIGALA F. -

L'anno millenovecentottanta il giorno ventitre' del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari.

alla (1) 1ª convocazione (2) straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Franco Mereu)

PRESENTI:

1) BALZANO GIOVANNI 2) CAMPUS ANTONIO GIOVANNI 3) CARTA ANTONIO 4) CARTA ENRICO 5) CARTA MARIO 6) CORRIAS PIETRO 7) DETTORI GIULIA 8) ERBI' GABRIELE 9) FRANCESCHI GIUSEPPINO 10) GAVIANO GIORGIO 11) GRANESE CARLO 12) LAI ALESSANDRO 13) LODDO ANTONIO 14) MANUNZA IGNAZIO 15) MELI SALVATORE 16) MINISTRU FERDINANDO 17) MORONI OTTAVIO 18) OMIS AUGUSTO 19) SANNA FRANCO 20) SECHI GIOVANNI ANDREA 21) SOLINAS GIOVANNI GESUINO 22) SPIGA PIETRO ANTONIO 23) TABERI ALESSANDRO 24) UDA GIAN FILIPPO 25) VIDILI GIAN CARLO.-

IL SINDACO

ASSENTI:

1) BALDINO PIETRO 2) BELLINZAS ANTONIO 3) CARBUS PEPPINO 4) CONCAS ROMOLO 5) CORRIGA ANTONIO 6) DRIANA FELICE 7) DEIDDA MARCO 8) DE SENESE CRISTINA 9) MELIS LUIGI 10) MEDDA SERGIO 11) PUTZOLU GIUSEPPE 12) SABATTINI SALVATORE 13) SERRA AURELIO 14) TROGU SERGIO 15) VANACORE CARLO.-

Totale presenti N. 25 Totale assenti N. 15

Risultato legale del numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Dott. Sandro Ladu - Assiste il Segretario V. Dott. Franco Mereu - vengono dal Signor Presidente nominati a scrutatori i Signori :

La seduta è (3) pubblica

Sull'argomento riferisce l'Assessore Manunza che sottolinea innanzitutto l'urgenza di provvedere all'assegnazione delle aree, ricordando che il Comune, avendo ottenuto il decreto per l'occupazione d'urgenza, deve assegnare le aree alle cooperative entro tre mesi, termine di decadenza del decreto stesso.

ENTRA IL CONS. DEL INZAS - PRESENTI N° 26

Precisa che il P.d.Z. di Sili prevede 37 lotti singoli e 4 palazzine di 8 appartamenti ciascuna e che è stata presentata richiesta da parte di due cooperative, per un totale di 50 abitazioni. Dopo aver rilevato come nelle frazioni vi sia una preferenza, da parte dei cittadini, alla costruzione di case singole, propone che le aree che nel piano risultano destinate a palazzina vengano mutate in lotti singoli per case unifamiliari. Si avrebbe a questo modo la possibilità di andare incontro alle preferenze dei cittadini, soddisfando nel contempo tutte le richieste.

ENTRA IL CONS. SABATTINI - PRESENTI N° 27

Il Consigliere Spiga rileva che l'esigenza espressa dall'Assessore Manunza è molto diffusa e si dichiara d'accordo perchè il Consiglio esprima oggi una volontà in questo senso, in modo da consentire l'avvio della procedura che possa portare tale modifica. Prospetta l'eventualità che una modifica in tal senso venga attuata in seguito anche per il Piano di Toraggiue. Rileva inoltre che l'esigenza della individuazione di un'altra area per la realizzazione di un nuovo piano a Sili è fondata sull'esistenza di altre richieste per l'assegnazione di lotti, che non possono essere attualmente soddisfatte ed esprime il favore del suo gruppo perchè si proceda in questa direzione.

Il Presidente informa che qualora oggi il Consiglio esprimesse parere favorevole alla proposta dell'Ass. Manunza, il Comune dovrebbe presentare alla Regione una richiesta di variante al P.d.Z. e, una volta ottenuta l'autorizzazione si dovrebbe predisporre la Variante da sottoporre all'approvazione del C.C.

L'Ing. Ledda, Capo Ufficio Urbanistica del Comune, interpellato per fornire dei chiarimenti sull'argomento, precisa che diminuendo il volume del Piano si riduce anche la percentuale delle aree da assegnare in proprietà, quindi non si potrà più cedere in proprietà tutta l'area prevista attualmente nel programma di attuazione del piano stesso.

Il Presidente chiarisce che oggi si potranno solamente stabilire i criteri per l'assegnazione dei lotti e precisa che se si andasse a modificare il piano volumetrico per quanto riguarda Sili, che oggi prevede un certo numero di case a schiera e un certo numero di palazzine, si potrebbe dare alle due cooperative che ne hanno fatto richiesta, la possibilità di realizzare le case a schiera.

Il Consigliere Meli informa che la Commissione Urbanistica, per l'assegnazione dei lotti nei P.d.Z. 167, propone i

seguenti criteri: reddito ammissibile, calcolato secondo le norme della L. 457, massimo £. 10.000.000.-; criteri di priorità da individuare secondo la legge 865 art. 35; per l'assegnazione del punteggio propone di attenersi al Regolamento adottato dalla Regione nella prima assegnazione del primo biennio della L. 457; per l'anzianità dei soci: punti 1 o 0,1 per mese; per il reddito del nucleo familiare: da 0 a £. 6.000.000.- punti 1; da 6 a 8 milioni punti 0,50; da 8 a 10 milioni punti 0; per ogni persona del nucleo familiare punti 0,10; a parità di punteggio avrà priorità la Cooperativa che si è costituita per prima. Informa che, in base ai criteri suelencati, la Commissione ha esaminato le richieste pervenute al Comune, comunicando che, per Donigala, ha presentato domanda una sola cooperativa, nel 1975, per l'assegnazione di 60 lotti, che, essendo l'unica richiedente avrà diritto all'assegnazione di tutti i 10 lotti disponibili.

A Sili, prosegue l'oratore, le cooperative che hanno inoltrato domande sono due: la Coop. San Michele e la Maddalena. La prima ha ottenuto punti 16,59, la seconda punti 13,42.

Il Consigliere Spiga ritiene che non sia possibile estendere questi criteri ai P.d.Z. della città, perchè le cooperative che hanno fatto richiesta per l'assegnazione di lotti all'interno di questi, ricorrono tutte ai finanziamenti della Regione che stila le sue graduatorie per gruppi di soci. Poichè è opportuno commisurare le assegnazioni delle aree ai tempi di erogazione dei finanziamenti, per evitare che alcune cooperative abbiano il finanziamento e non il terreno e viceversa, propone che questi criteri vengano aggiornati, per quel che riguarda la città, in rapporto ai criteri che saranno stabiliti dalla Regione per il secondo biennio della L. 457, in modo tale da commisurare i tempi di finanziamento con quelli di disponibilità delle aree da parte delle Cooperative.

Il Consigliere Ballinzas, dopo aver rilevato che al fatto di avere le aree non avvantaggierebbe le molte cooperative che si trovano indietro nella graduatoria regionale dei finanziamenti, propone che si aspetti la fissazione dei criteri da parte della Regione, per poi adottarli.

Il Sindaco propone, per quanto riguarda il P.d.i. di Sili, di approvare i criteri adottati dalla Commissione, sulla base dei quali dovrebbero essere assegnati alla Coop. S. Michele i lotti dal n. 1 al n. 28, di cui i primi 23 in proprietà e i rimanenti 5 in diritto di superficie; alla Coop. la Maddalena i lotti dal 30 al 40, tutti in diritto di superficie.

ENTRANO I CONS. DEIDDA E VARACORE-PRESENTI 29

Il Consigliere Ballinzas rileva che l'assegnazione delle aree dei P.d. Z. a fine legislatura assume un carattere di strumentalizzazione a fini elettorali.

ESCE IL CONS. SABATTINI - PRESENTI 28

Il Consigliere Ghiano annuncia l'astensione del suo gruppo motivandola con le considerazioni che l'assegnazione si sarebbe potuta fare già da tempo e il fatto che essa venga pro

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

posta solo ora assume il carattere di un rientro morale nei confronti di chi, votando contro, potrebbe causare dei ritardi nel procedimento e rilevando che, d'altra parte, un voto favorevole dovrebbe essere motivato sulla scorta di elementi e giudizi più approfonditi.

Il Presidente mette ai voti la proposta da lui precedentemente formulata per l'assegnazione delle aree nel P.d.Z. di Sili.

La votazione, espressa per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 28

Favorevoli: 21 - Contrari : - - Astenuti: 7 (Carta A.- Carta E.- Corrias- Granese- Ministru- Sechi- Spiga).

ENTRA IL CONS. ZERBA - PRESENTI 29

Il presidente propone quindi di assegnare i 30 lotti del P.d.Z. di Denigala F., dei quali 12 in proprietà e 18 in diritto di superficie, alla Coop. S. Antonino, unica ad avanzare fatto richiesta.

La votazione, espressa per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

Presenti e votanti: 29

Favorevoli 20 - Contrari: - - Astenuti: 9 (Serra- Taddei- Carta A.-;Carta E.- Corrias- Granese- Ministru- Sechi- Spiga).

I L C O N S I G L I O

VISTI i Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, L. 18.4.62 N. 167, per le frazioni di Sili e Denigala F.Sanghedu, adottati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atto n. 169 del 20.3.78, approvato con D.A. n. 850/U del 28.8.78 in vigore dal 23.10.78, e con atto n. 195 del 3.4.78, approvato con D.A. n. 851/U del 28.8.78 in vigore dal 23.10.78;

VISTE le deliberazioni di G.M. nn. 111 del 30.1.80 e 112 del 30.1.80, esecutive nelle forme di legge, ratificate rispettivamente dal Consiglio con atti nn. 70 del 27.2.80 e 71 del 27.2.80, che approvavano i programmi pluriennali di attuazione dei Piani di Zona sopracennati;

VISTA la relazione del Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica sulla individuazione dei criteri per l'assegnazione delle aree dei Piani predetti;

SULLA SCORTA delle votazioni sopra riportate

D E L I B E R A

1) di assegnare alla Cooperativa Edilizia "S. Michele" rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Sanari Enea, le aree comprese nel P.d.Z. 167 della frazione di Sili costituite dai lotti indicati dal n° 1 al N° 23 in proprietà e dal n°

24 al n° 28 in diritto di superficie, come specificato nella planimetria allegata;

2) di assegnare alla Cooperativa Edilizia " La Maddalena", rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Puggioni Fausto, le aree comprese nel P.d.Z. 167 della frazione di Sili costituite dai lotti indicati dal n. 30 al n. 40 in diritto di superficie, come specificato dalla stessa planimetria allegata;

3) di assegnare alla Cooperativa Edilizia "S. Antonino", rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Sechi Flavio, le aree comprese nel P.d.Z. 167 della frazione di Donigala F. costituite dai lotti indicati dal n. 1 al n. 18 in diritto di superficie e dal n. 19 al n. 30 in proprietà, come specificato nella planimetria allegata;

4) di dare atto che i corrispettivi per le assegnazioni di cui sopra sono stabiliti dal programma pluriennale di attuazione di cui alla deliberazione G.M. nn° 111 - 112 citata;

5) di dare altresì atto che le convenzioni per la cessione delle aree in proprietà o col solo diritto di superficie saranno stipulate in base agli schemi di cui alla deliberazione G.M. n° 454 del 19.5.1975.=

RIENTRA IL CONS. SABATTINI - PRESENTI 30.

BS/bd

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Oristano, ...
Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to **S. LADU**

Il Consigliere Anziano

f.to **I. MANUNZA**

Il Segretario Generale

f.to **F. MEREU**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in duplice copia alla Sezione di Controllo di Oristano ed in copia alla Prefettura di Oristano il 6.5.1980 e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 6.5.1980 al 21.5.1980

Dalla Residenza Municipale, li .....

Il Segretario Generale

f.to S. FARA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li .....

Visto: **IL SINDACO**

Il Segretario Generale

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Registrato a ORISTANO il 18 LUG. 1983 al N° 2625

Foglio ..... Mod. I - ~~II~~ - ~~II AUT~~ - ~~III~~ Vol. 274 a richiesta

di Comune OR ed esatte L. 50.000

(cinquantamila)

come da specifica a margine

Reg. 50.000
Ipot. .....
Pen.le .....
Cat. .....
BV. .....
C.A.P. .....
IN.V.IM. .....
T.S. .....
Totale L. 50000

IL DIRETTORE
(dott. A. Trimarchi)

UFF. REG. E CONSERV. REG. IMMOB. ORISTANO 18 LUG 1983

Mod. OR - 5

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato agli Enti Locali
Sezione di Controllo di Oristano

Prot. N. 16649 / Div. 2ª

Oristano, 17.7.80

Risposta al foglio N.

Al Allegati n.

AL SIG. Sindaco del Comune di

ORISTANO

Oggetto: Delib. CC n° 173 del 23.4.80 Criteri assegnazione aree piano di zona delle frazioni.

Si comunica che la Sezione di Controllo con decisione n° 16649 / 3671 in seduta del 17.7.80, ha preso atto della deliberazione di cui all'oggetto visti gli elementi integrativi di giudizio forniti con GM 628 del 23.6.80.

IL SEGRETARIO

VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

23 LUG. 1980
PROT. N° 9481
CAT. X CL. X FASC.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Oristano, ... Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

COMUNE DI ORISTANO

4

PIANO DI ZONA

PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

LEGGE 18/4/1962 N° 167

STRALCIO

LOTTI EDIFICABILI

1:1000

IL RELATTORE

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

IL SINDACO

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N° 169 DEL 20.3.1978

APPROVATO CON DECRETO ASS. N° 850/U DEL 28.9.1978

IN VIGORE DAL 28.10.1978

ALLEGATO AL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

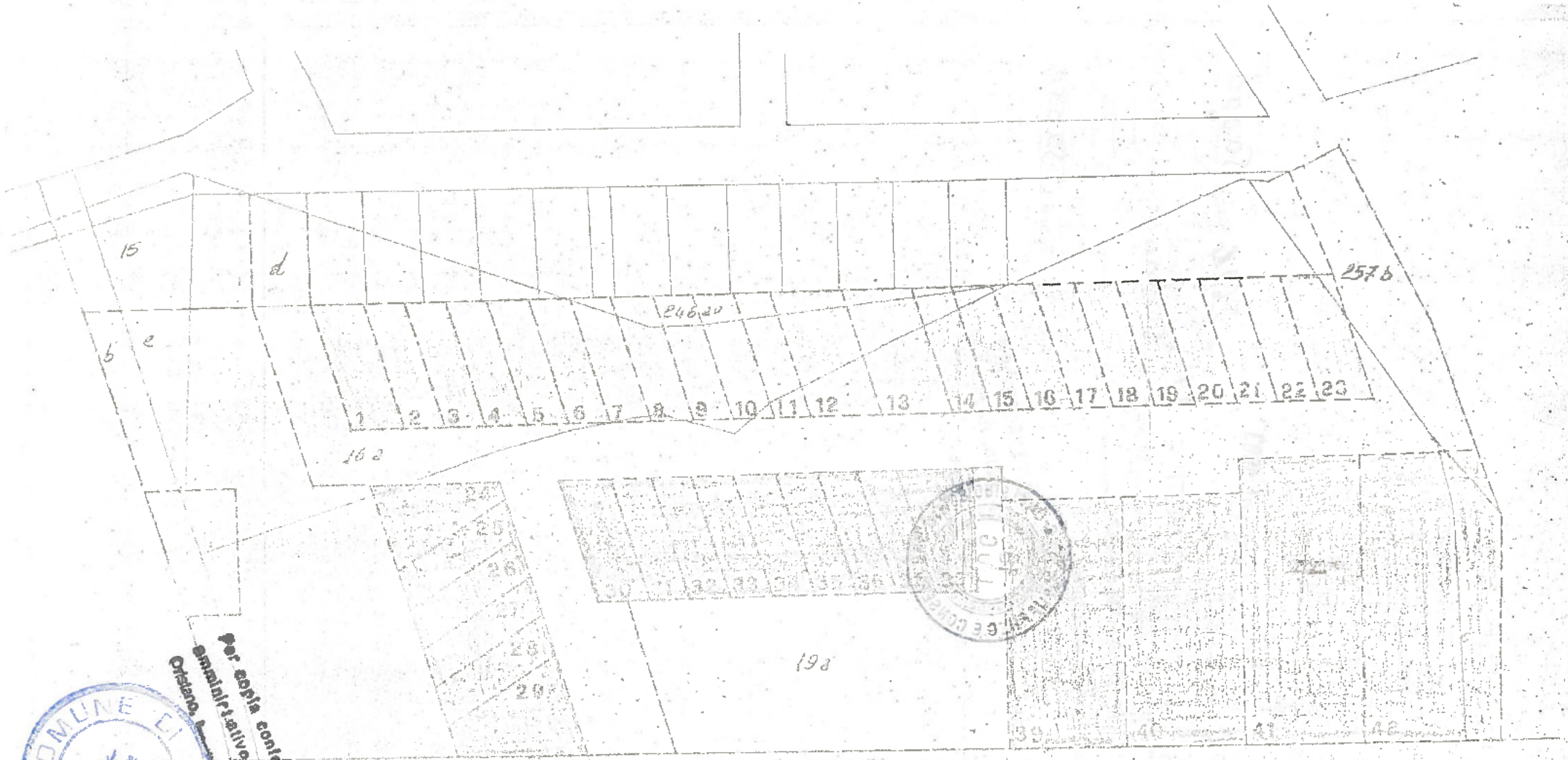

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Cristiano, lì
Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

COMUNE DI ONIFAI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

IL SINDACO

COMUNE DI ORISTANO PROVINCIA DI ORISTANO

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

dell'atto Rep. n° 247 in data 14.7. 83, ricevuto dal Vice Segretario Generale del Comune di Oristano, in termini per la registrazione

A FAVORE

della Cooperativa edilizia "S. Michele" con sede in Sili;

CONTRO

il Comune di Oristano.

Con detto atto la Ditta predetta cede a titolo di vendità, a favore della Cooperativa S. Michele con sede in Sili mq. 4.018 di terreno sito nella Frazione di Sili, distinto in Catasto al F. 4 Mapp. 19/a, F.4 Mapp. 16/a e F. 2 Mapp. 246 sub av, confinante per tre lati a restante proprietà comunale, per il corrispettivo provvisorio, come determinato nel citato atto, di £.91.944.150 pagate a saldo.

Si allega copia contratto Rep. n° 247 del 14.7.83, copia delibera C.C. n° 173 del 23.4.80.

Oristano, 14.7.83

IL VICE SEGRETARIO GENERALE-ROGANTE

- Dr. Franco Mereu -

COMUNE DI ORISTANO

COMUNE DI ORISTANO PROVINCIA DI ORISTANO

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

dell'atto Rep. n° 247 in data 14.7.83, ricevuto dal Vice Segretario Generale del Comune di Oristano, in termini per la registrazione

CONTRO

il Comune di Oristano.

A FAVORE

della Cooperativa Edilizia "S. Michele" con sede in Sili.

Con detto atto la Ditta proprietaria [illegible] vendita, a favore della Cooperativa "S. Michele" con sede in Sili mq. 4.018 di terreno sito nella Frazione di Sili, distinto in Catasto al F. 4 Mapp. 19/a, F. 4 Mapp. 16/a e F. 2 Mapp. 246 sub av. confinante per tre lati a restante proprietà comunale. Per il corrispettivo provvisorio, come determinato nel citato atto di £.91.944.150 pagate a saldo.

Si allega copia contratto Rep. n° 247 del 14.7.83, copia delibere C.C. n° 173 del 23.4.80.

Oristano, 14.7.83

IL VICE SEGRETARIO GENERALE-ROGANTE

- Dr. Franco Mereu -

UFFICIO DEL REGISTRO IMMOBILIARI

18 LUG. 1983

Tra 3777 809 tremila -

Esatte L. 3000 A

Ipot. .....

Pen .....

Bol. .....

Dir. 3000

Totale L. 3000

UFFICIO DEL REGISTRO CONSERVAZIONE REG. IMMOB. ORISTANO

IL CONSERVATORE
(dott. A. Trimarchi)

ORIGINALE

Esente dal Bollo-
Art. 22 All. A)
Legge sul Bollo.-

COMUNE DI ORISTANO PROVINCIA DI ORISTANO

CONTRATTO COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE AREA IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA FRAZIONE DI SILI'.-

REP. N. 306

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantatre, addì dicianove ----- del mese di luglio in Oristano e nella casa comunale; davanti a me Dott. Salvatore Fara, Segretario Generale del Comune di Oristano - Ufficiale rogante - sono personalmente comparsi i Signori:

1) MANUNZA Rag. Ignazio, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Oristano (C.F. N. 00052090958);

2) SADERI ENEA, nato a Ruinas il 9.6.43, residente in Oristano, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Cooperativa San Michele (C.F. N. 00356430959) nella sua qualità di presidente della Cooperativa stessa in virtù dei poteri risultanti dall'atto che si allega sotto la lettera A);

parti contraenti a me note e cognite e tra le quali mi consta non esistere alcuna relazione di parentela nè di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare col presente atto quanto segue:

PREMESSO che il Comune di Oristano ha adottato il

Registrato a ORISTANO il 26 LUG. 1983 al N. 2220 Reg. 250000 Ipot. 12000 Pen.la 86000 Cat. BV. C.A.P. INVIM. 900 T.S. Totale L. 348900
Foglio ... Mod. ... III Vol. 284 a richiesta ... ed esatte L. 86400
di Comune di Oristano per trascrizione
IL ...
come da specifica a margine.

CONSERV. REG. IMMOB. E CONTR. ORISTANO

Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare nella Frazione di Sillì con deliberazione C.C. n° 169 del 20 Marzo 1978, ai sensi della Legge 18.4.1962 N° 167 e successive modifiche ed integrazioni e che il Piano medesimo è stato approvato con Decreto Assessorato EE.LL. n° 850/U del 28.8.1978 pubblicato nel BUR n° 47 del 23.10.1978;

CHE la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori per il combinato disposto dagli Artt. 48 e 65 della Legge 22.10.1971, n° 365, rientra fra i programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della stessa Legge ed atteso che ai sensi dell'art. 52 della norma citata le opere comprese nei programmi previsti da detto titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati, altresì urgenti ed indifferibili;

CHE la Cooperativa SAN MICHELE con sede in Sillì ha presentato domanda per ottenere la concessione del diritto di superficie su un'area destinata alla edilizia residenziale nell'ambito del Piano di Zona di detta Frazione in attuazione delle Leggi predette;

CHE con deliberazione G.M. n° 454 in data 19.6.75, resa esecutiva e perfezionata nelle forme di legge vennero determinati i criteri informatori della nor-

mativa introdotta dall'art. 35 della Legge 865/71 per la concessione in diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano di cui trattasi, approvando inoltre i rispettivi schemi;

CHE con deliberazione C.C. n° 173 in data 23 Aprile 1980 resa esecutiva nelle forme di legge, il Comune di Oristano, stabiliva, fra l'altro di cedere con costituzione del diritto di superficie alla Cooperativa predetta l'area compresa nel P.E.P. di Sili costituente i lotti indicati dal n° 24 al n° 28 della planimetria allegata alla stessa delibera (Alleg. B);

CHE con contratto Rep. N° 246, in data 14 Luglio 83, in corso di registrazione, il Comune di Oristano ha acquisito, per cessione volontaria complessivi mq. 16.683 di terreno ricadente nell'ambito del citato Piano di Zona, distinto in Catasto al F. 4 Mapp.19/a-16/a;

CHE con decreto P.G.R. n° 5/858/122 del 31.3.1980 il Comune di Oristano venne autorizzato alla occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione di detto Piano, occupazione eseguita nei termini previsti come da verbale in data 26.6.80 - Rep. N° 1199;

CHE, per l'effetto questo Comune ha immesso nel pos-

sesso dell'area, assegnata con deliberazione C.C. n° 173 citata, la Cooperativa San Michele Sili rilasciando a suo favore la licenza di costruzione n° in data

TUTTO CIO' PREMESSO, quale parte essenziale ed integrante del presente atto, fra le parti come sopra costituite si stipula quanto segue:

Il Sig. MANUNZA Rag. Ignazio nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Oristano, in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo concede a favore della Cooperativa San Michele che, in persona del Presidente "pro tempore" e legale rappresentante Sig. SADERI Enea ACCETTA, il diritto di costruire e mantenere sul terreno distinto in Catasto al F. 4 Mapp. 19/a parte - 16/a parte di mq. 1127 costituente i comparti dal n° 24 al n° 28 del Piano di Zona Sili, uno o più fabbricati aventi le dimensioni e le caratteristiche appresso specificate. Gli esatti confini dell'area suindicata risultano circoscritti in colore nero sulla planimetria che, opportunamente firmata dalle parti costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto.

Il prezzo corrispettivo del presente atto resta stabilito ed accertato, in via provvisoria, in ragione di £. 21.489.975.= comprensivo:

a) della quota parte del prezzo globale di esproprio degli interi comparti pari a £. 6.677.475 + IVA;

b) della quota parte del costo presunto delle opere di urbanizzazione, relative agli stessi comparti, (costi aggiornati con decisione G.M. n° 1128 dell' 11.9.81) da realizzarsi a cura del Comune, pari a £. 14.812.500.= prezzo provvisorio che la Cooperativa dimostra di aver versato:

- quanto a £. 6.446.993.= pari al 30% a titolo di acconto come da quietanze rilasciate dal tesoriere del Comune di Oristano - Banco di Sardegna Filiale di Oristano, in data 2.7.81 e 1.12.81 esibitemi.

Il residuo corrispettivo provvisorio verrà pagato come segue:

- quanto a £. 4.297.995.= (20% dell'intero corrispettivo) al termine del primo anno di concessione decorrente dalla data del presente atto; 20.7.84
- quanto a £. 4.297.995.= (20% dell'intero corrispettivo) al termine del secondo anno di concessione; 20.7.85
- quanto al saldo di £. 6.446.993.= (30% del prezzo provvisorio) al termine del terzo anno di concessione. 20.7.86

Sui ratei ancora dovuti, decorreranno a partire dalla data della presente convenzione gli interessi in ragione del 5% annuo.

Tali interessi dovranno essere versati unitamente al pagamento delle rate specificate.

Resta inoltre inteso ed espressamente stabilito che la cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente atto avviene sotto l'osservanza delle consizioni di cui appresso:

1) Il prezzo definitivo della concessione che la Cooperativa si obbliga sin d'ora di accettare, sarà stabilito in base al costo effettivo delle opere di urbanizzazione primaria al costo effettivo della quota degli allacciamenti.

   La eventuale rata di conguaglio quale differenza fra il corrispettivo provvisorio e quello definitivo e da determinarsi dovrà essere versata a saldo entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune.

2) In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del Comune che tratterrà il 10% dell'intero corrispettivo, salvi i maggiori danni.

3) Le opere eventualmente già realizzate, saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal

concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie, oggetto della presente convenzione.

4) Dall'indennità saranno detratte le spese occorse per stima peritale.

5) La presente costituzione del diritto di superficie è stipulata per la durata di 99 anni, (termine massimo) rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo non superiore a 99 anni.
Scaduto il termine della concessione o del rinnovo della stessa, il diritto di superficie si estinguerà.
In caso di rinnovo della concessione il corrispettivo verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area, secondo la normativa vigente al momento, aumentato della spesa prevista con stima, per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni, (se costruite dal Comune) - secondo quanto stabilito nella deliberazione G.M. n° 454 del 19 Giugno 1975.

6) Le parti convengono che le opere di urbanizzazione inerenti al Piano di Zona 167 di cui l'area in oggetto fa parte, sono quelle indicate nel progetto planovolumetrico e nel programma pluriennale e

verranno interamente eseguite dal Comune.

7) La costruzione degli edifici per i quali è conces so diritto di superficie dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le costruzioni dovranno essere progettate conforme mente alla normativa vigente ed al progetto planovolu metrico;

- i lavori di costruzione nell'area in oggetto dovran no avere inizio entro 12 mesi dalla data di entrata in possesso dell'area ed essere completati non oltre 3 anni dalla data stessa.

- Il Sindaco in base ad accertate cause di forza mag giore potrà concedere proroghe per i termini iniziali e finali. La inosservanza di tali termini di inizio, comunque prorogati, comporta la decadenza della con- cessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di trattenere il 10% dell'intero corrispettivo della concessione medesima, salvi i maggiori danni.

In caso di inosservanza dei termini finali si avrà decadenza dalla concessione e la conseguente estinzio ne del diritto di superficie per gli edifici che non siano completati o non siano ancora iniziati.

In tal caso le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto,

sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie inerente a quegli stessi edifici.

Le spese della stima peritale saranno detratte dalle indennità.

8) Gli alloggi costruiti potranno essere solamente con le modalità, i termini ed i corrispettivi stabiliti dalla richiamata deliberazione della G.M. n°454 del 19.6.75.

- è comunque vietata, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la cessione a terzi del diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata o parzialmente edificata: in caso di inosservanza del suddetto divieto il concessionario si considera immediatamente decaduto.

- è altresì vietata la cessione a terzi dell'immobile costruito in mancanza totale o parziale delle relative opere di urbanizzazione e comunque prima che sia stata rilasciata licenza di abitabilità.

- l'inosservanza del suddetto divieto comporta la decadenza dal diritto di superficie.

9) all'atto della cessione dell'alloggio il prezzo

dovrà essere determinato fra il Comune e venditore sulla base del prezzo medio degli appalti per la costruzione dell'edilizia residenziale pubblica riferita all'anno precedente a quello della cessione stessa, diminuito di una percentuale di deprezzamento così determinata in base all'età dell'edificio:

da 0 - 5	anni	0%
da 5 - 10	anni	5%
da 10- 20	anni	10%
da 20- 30	anni	30%
da oltre 30	anni	30%

Nell'ambito dei suddetti intervalli la percentuale verrà determinata in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario.

Il prezzo, così determinato, sarà aumentato del corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superficie nonchè del valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente state realizzate a cura e spese del concessionario medesimo.

Nel caso di concessione a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, sarà applicata al superficiatario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei due prezzi.

10) Gli alloggi costruiti potranno essere dati in locazione - la determinazione e la revisione periodica dei canoni saranno effettuate secondo le modalità ed i criteri fissati dalla deliberazione della G.M. n° 454 del 19.6.1975.

11) Il canone di locazione non potrà essere determinato in misura superiore al 3,50% del prezzo dell'immobile determinato ai fini della cessione come al punto n. 15.

Le aggiuntive spese condominiali e di manutenzione ordinaria gravanti sui locatari non dovranno in ogni caso superare il 30% del canone di locazione.

La revisione periodica dei canoni in locazione sarà operata secondo i criteri che verranno determinati nelle norme previste dall'art. 8, 1° comma, lettera h) della legge 865 - 1971.

In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni per la determinazione e per la revisione dei canoni di locazione il superficiatario decade dal diritto di superficie.

12) Il concessionario rinunzia alla documentazione di rito.

13) La presente concessione avviene inoltre con tutte le clausole di diritto, con tutte le servitù attive e passive e per cosa libera da ipoteche con la

rinuncia da parte del concedente alla iscrizione dell'ipoteca legale nascente dal contratto dando di ciò ampio scarico al conservatore.

14) La validità del presente atto è subordinata al visto di esecutività della Sezione di Controllo sugli atti degli EE.LL.-

15) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Cooperativa la quale agli effetti fiscali, ne chiede la registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 1 - Allegato a) del D.P.R. 26.10.1972 n° 634 e della legge 22.11.71 n° 865, assumendone i relativi oneri.

Richiesto io Segretario ricevo questo atto dattiloscritto su n° 4 fogli in carta uso bollo che, letto approvato e reso pubblico, viene meco sottoscritto apponendo la firma anche a margine degli allegati a norma di legge.

IL SINDACO — p. LA COOPERATIVA

- Rag. Ignazio Manunza - — - Saderi Enea -

Ignazio Manunza — Saderi Enea

IL SEGRETARIO GENERALE-ROGANTE

- Dott. Salvatore Fara -

Salvatore Fara

DOC. A/

VERBALE CONSILIARE IN DATA 08-07-1982

L'anno millenovecentottantadue, addì otto del mese di luglio, debitamente convocato si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Società Cooperativa Edilizia "S. Michele" a r.l. con sede in Sili, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Elezione Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2) Varie ed eventuali;

Sono presenti i Consiglieri sigg. Saderi Enea, Mura Salvatore, Carboni Ermenegildo, Atzori Salvatore, Cantoni Giovanni. Presiede il sig. Saderi Enea e funge da segretario il sig. Cantoni Giovanni.

Il Presidente, essendo valida la riunione, dichiara aperta la seduta e informa i presenti sulla necessità di eleggere il presidente e il vice presidente del nuovo consiglio d'Amministrazione.

Si passa quindi alla votazione, al termine della quale risultano eletti:

Saderi Enea - presidente

Mura Salvatore - Vice presidente

I suddetti, interpellati, accettano l'incarico loro conferito.

Non essendovi altro su cui deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Cantoni

Il Presidente
Saderi

Mura

Registrato a ORISTANO II 26 LUG. 1983 al N° 2870 Vol. 744 a richiesta

Mod. ... ed esatte L. 50000

Foglio ...

di Comune di Oristano

(... come da specifica ...)

IL DIRETTORE
(dott. A. Trimardi)

Reg. 50000
Ipot.
Pen.le
Cat.
BV.
C.A.P.
IN.V.IM.
T.S.
Totale L. 50000

CONSERVATORIA DEI RR. II. UFF. REG. E IPOTECHE ORISTANO-3 26 LUG 1983

COMUNE DI ORISTANO

Autenticazione

Il presente atto è conforme all'originale a me esibito, che viene restituito all'interessato Signor

Sorbera Enrico

il quale è stato ammonito sulle responsabilità cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Consta di numero uno fogli, con la mia firma a margine di ciascun foglio intermedio, scritti per intero a parte della presente.

Oristano, li 22-7-83

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

COMUNE DI ORISTANO

Prot. N. 4482

del 6.5.1980

COPIA

CITTA' DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

(deliberazione N. 173 del 23.4.1980)

Oggetto : CRITERI PER ASSEGNAZIONE AREE PIANO DI ZONA 167 SILI' E DONIGALA F.-

L'anno millenovecentottanta il giorno ventitre' del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari.

alla (1) 1ª convocazione (2) straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

PRESENTI:

1) BALZANO GIOVANNI 2) CAMPUS ANTONIO GIOVANNI 3) CARTA ANTONIO 4) CARTA ENRICO 5) CARTA MARIO 6) CORRIAS PIETRO 7) DETTORI GIULIA 8) ERRI' GABRIELE 9) FRANCESCHI GIUSEPPINO 10) GAVIANO GIORGIO 11) GRANESE CARLO 12) LAI ALESSANDRO 13) LODDO ANTONIO 14) MANUNZA IGNAZIO 15) MELI SALVATORE 16) MINISTRU FERDINANDO 17) MURONI OTTAVIO 18) OMIS AUGUSTO 19) SANNA FRANCO 20) SECHI GIOVANNI ANDREA 21) SOLINAS GIOVANNI GESUINO 22) SPIGA PIETRO ANTONIO 23) TABERI ALESSANDRO 24) UDA GIAN FILIPPO 25) VIDILI GIAN CARLO.-

ASSENTI:

1) BALDINO PIETRO 2) BELLINZAS ANTONIO 3) CARRUS PEPPINO 4) CONGAS ROMOLO 5) CORRIGA ANTONIO 6) DEIANA FELICE 7) MEDDA MARCO 8) DE SENEEN CRISTINA 9) MELIS LUIGI 10) MEDDA SERGIO 11) PUTZOLU GIUSEPPE 12) SABATTINI SALVATORE 13) SENRA AURELIO 14) TROGU SERGIO 15) VARACCHE CARLO.-

Totale presenti N. 25 Totale assenti N. 15

Risultato legale del numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor

Dott. Sandro Ladu

Dott. Franco Meroni - Assiste il Segretario

- vengono dal Signor Presidente

nominati a scrutatori i Signori :

La seduta è (3) pubblica

Sull'argomento riferisce l'Assessore Mamunza che sottolinea innanzitutto l'urgenza di provvedere all'assegnazione delle aree, ricordando che il Comune, avendo ottenuto il decreto per l'occupazione d'urgenza, deve assegnare le aree alle cooperative entro tre mesi, termine di decadenza del decreto stesso.

ENTRA IL CONS. DEL INZAS - PRESENTI N° 26

Precisa che il P.d.Z. di Sili prevede 37 lotti singoli e 4 palazzine di 8 appartamenti ciascuna e che è stata presentata richiesta da parte di due cooperative, per un totale di 50 abitazioni. Dopo aver rilevato come nelle frazioni vi sia una preferenza, da parte dei cittadini, alla costruzione di case singole, propone che le aree che nel piano risultano destinate a palazzina vengano mutate in lotti singoli per case unifamiliari. Si avrebbe a questo modo la possibilità di andare incontro alle preferenze dei cittadini, soddisfando nel contempo tutte le richieste.

ENTRA IL CONS. SABATTINI - PRESENTI N° 27

Il Consigliere Spiga rileva che l'esigenza espressa dall'Assessore Mamunza è molto diffusa e si dichiara d'accordo perchè il Consiglio esprima oggi una volontà in questo senso, in modo da consentire l'avvio della procedura che possa portare tale modifica. Prospetta l'eventualità che una modifica in tal senso venga attuata in seguito anche per il Piano di Toraggiue. Rileva inoltre che l'esigenza della individuazione di un'altra area per la realizzazione di un nuovo piano a Sili è fondata sull'esistenza di altre richieste per l'assegnazione di lotti, che non possono essere attualmente soddisfatte ed esprime il favore del suo gruppo perchè si proceda in questa direzione.

Il Presidente informa che qualora oggi il Consiglio esprimesse parere favorevole alla proposta dell'Ass. Mamunza, il Comune dovrebbe presentare alla Regione una richiesta di variante al P.d.Z. e, una volta ottenuta l'autorizzazione si dovrebbe predisporre la Variante da sottoporre all'approvazione del C.C.

L'Ing. Ledda, Capo Ufficio Urbanistica del Comune, interpellato per fornire dei chiarimenti sull'argomento, precisa che diminuendo il volume del Piano si riduce anche la percentuale delle aree da assegnare in proprietà, quindi non si potrà più cedere in proprietà tutta l'area prevista attualmente nel programma di attuazione del piano stesso.

Il Presidente chiarisce che oggi si potranno solamente stabilire i criteri per l'assegnazione dei lotti e precisa che se si andasse a modificare il piano volumetrico per quanto riguarda Sili, che oggi prevede un certo numero di case a schiera e un certo numero di palazzine, si potrebbe dare alle due cooperative che ne hanno fatto richiesta, la possibilità di realizzare le case a schiera.

Il Consigliere Meli informa che la Commissione Urbanistica, per l'assegnazione dei lotti nei P.d.Z. 167, propone i

seguenti criteri: reddito ammissibile, calcolato secondo le norme della L. 457, massimo £. 10.000.000.=; criteri di priorità da individuare secondo la legge 865 art. 35; per l'assegnazione del punteggio propone di attenersi al Regolamento adottato dalla Regione nella prima assegnazione del primo biennio della L. 457; per l'anzianità dei soci: punti 1 o 0,1 per mese; per il reddito del nucleo familiare: da 0 a £. 6.000.000.= punti 1; da 6 a 8 milioni punti 0,50; da 8 a 10 milioni punti 0; per ogni persona del nucleo familiare punti 0,10; a parità di punteggio avrà priorità la Cooperativa che si è costituita per prima. Informa che, in base ai criteri suelencati, la Commissione ha esaminato le richieste pervenute al Comune, comunicando che, per Benigala, ha presentato domanda una sola cooperativa, nel 1975, per l'assegnazione di 60 lotti, che, essendo l'unica richiedente avrà diritto all'assegnazione di tutti i 30 lotti disponibili.

A Sili, prosegue l'oratore, le cooperative che hanno inoltrato domande sono due: la Coop. San Michele e la Maddalena. La prima ha ottenuto punti 16,53, la seconda punti 13,42.

Il Consigliere Spiga ritiene che non sia possibile estendere questi criteri ai P.d.Z. della città, perchè le cooperative che hanno fatto richiesta per l'assegnazione di lotti all'interno di questi, ricorrono tutte ai finanziamenti della Regione che stila le sue graduatorie per gruppi di soci. Poichè è opportuno commisurare le assegnazioni delle aree ai tempi di erogazione dei finanziamenti, per evitare che alcune cooperative abbiano il finanziamento e non il terreno e viceversa, propone che questi criteri vengano aggiornati, per quel che riguarda la città, in rapporto ai criteri che saranno stabiliti dalla Regione per il secondo biennio della L. 457, in modo tale da commisurare i tempi di finanziamento con quelli di disponibilità delle aree da parte delle Cooperative.

Il Consigliere Ballinzas, dopo aver rilevato che il fatto di avere le aree non avvantaggierebbe le molte cooperative che si trovano indietro nella graduatoria regionale dei finanziamenti, propone che si aspetti la fissazione dei criteri da parte della Regione, per poi adottarli.

Il Sindaco propone, per quanto riguarda il P.d.Z. di Sili, di approvare i criteri adottati dalla Commissione, sulla base dei quali dovrebbero essere assegnati alla Coop. S. Michele i lotti dal n. 1 al n. 28, di cui i primi 23 in proprietà e i rimanenti 5 in diritto di superficie; alla Coop. La Maddalena i lotti dal 30 al 40, tutti in diritto di superficie.

ENTRANO I CONS. DEIDDA E VANACORE-PRESENTI 29

Il Consigliere Ballinzas rileva che l'assegnazione delle aree dei P.d.Z. a fine legislatura assume un carattere di strumentalizzazione a fini elettorali.

ESCE IL CONS. SABATTINI - PRESENTI 28

Il Consigliere Cherasse annuncia l'astensione del suo gruppo motivandola con le considerazioni che l'assegnazione si sarebbe potuta fare già da tempo e il fatto che essa venga pro

posta solo ora assume il carattere di un ricatto morale nei confronti di chi, votando contro, potrebbe causare dei ritardi nel procedimento e rilevando che, d'altra parte, un voto favorevole dovrebbe essere motivato sulla scorta di elementi e giudizi più approfonditi.

Il Presidente mette ai voti la proposta da lui precedentemente formulata per l'assegnazione delle aree nel P.d.Z. di Sili.

La votazione, espressa per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 28

Favorevoli: 21 - Contrari: = - Astenuti: 7 (Carta A.- Cagna B.- Corrias- Granese- Ministru- Sechi- Spiga).

ESCE IL CONS. SERRA - PRESENTI 29

Il presidente propone quindi di assegnare i 30 lotti del P.d.Z. di Donigala F., dei quali 12 in proprietà e 18 in diritto di superficie, alla Coop. S. Antonino, unica ad avanzare fatto richiesta.

La votazione, espressa per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

Presenti e votanti: 29

Favorevoli 20 - Contrari: = - Astenuti: 9 (Serra- Taddei- Carta A.-;Carta B.- Corrias- Granese- Ministru- Sechi- Spiga).

I L C O N S I G L I O

VISTI i Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare, L. 18.4.62 N. 167, per le frazioni di Sili e Donigala F.ranghedu, adottati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atto n. 163 del 20.3.78, approvato con D.A. n. 850/U del 28.8.78 in vigore dal 23.10.78, e con atto n. 195 del 3.4.78, approvato con D.A. n. 851/U del 28.8.78 in vigore dal 23.10.78;

VISTE le deliberazioni di G.M. nn. 111 del 30.1.80 e 112 del 30.1.80, esecutive nelle forme di legge, ratificate rispettivamente dal Consiglio con atti nn. 70 del 27.2.80 e 71 del 27.2.80, che approvarono i programmi pluriennali di attuazione dei Piani di Zona sopraccennati;

VISTA la relazione del Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica sulla individuazione dei criteri per l'assegnazione delle aree dei Piani predetti;

SULLA SCORTA delle votazioni sopra riportate

D E L I B E R A

1) di assegnare alla Cooperativa Edilizia "S. Michele" rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Saderi Enea, le aree comprese nel P.d.Z. 167 della frazione di Sili costituite dai lotti indicati dal n° 1 al N° 23 in proprietà e dal n°

24 al n° 28 in diritto di superficie, come specificato nella planimetria allegata;

2) di assegnare alla Cooperativa Edilizia " La Maddalena", rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Puggioni Fausto, le aree comprese nel P.d.Z. 167 della frazione di Sili costituite dai lotti indicati dal n. 30 al n. 40 in diritto di superficie, come specificato dalla stessa planimetria allegata;

3) di assegnare alla Cooperativa Edilizia "S. Antonino", rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Sechi Flavio, le aree comprese nel P.d.Z. 167 della frazione di Donigala F. costituite dai lotti indicati dal n. 1 al n. 18 in diritto di superficie e dal n. 19 al n. 30 in proprietà, come specificato nella planimetria allegata;

4) di dare atto che i corrispettivi per le assegnazioni di cui sopra sono stabiliti dal programma pluriennale di attuazione di cui alla deliberazione G.M. nn° 111 - 112 citata;

5) di dare altresì atto che le convenzioni per la cessione delle aree in proprietà o col solo diritto di superficie saranno stipulate in base agli schemi di cui alla deliberazione G.M. n° 454 del 19.6.1975.=

RIENTRA IL CONS. SABATTINI - PRESENTI 30.

BS/bd

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Oristano, 22 - 7 - 97
Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to **S. LADU**

Il Consigliere Anziano — **Il Segretario Generale**

f.to **I. MANUNZA** — f.to **F. MEREU**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in duplice copia alla Sezione di Controllo di Oristano ed in copia alla Prefettura di Oristano il 6.5.1980 e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 6.5.1980 al 21.5.1980

Dalla Residenza Municipale, li .....

Il Segretario Generale

f.to S. FARA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li .....

Visto: **IL SINDACO** — **Il Segretario Generale**

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

26 LUG. 1983

Registrato a ORISTANO II al N° 2720 Reg. 50000

Foglio ..... al Vol. 274 a richiesta Ipot. .....

di ..... ed esatte L. 50000 Pen.le .....

Cat. .....

BV. .....

C.A.P. .....

IN.V.IM. .....

T.S. .....

Totale L. 50000

come da specifica a margine.

IL DIRETTORE

(dott. A. Trimarchi)

CONSERV. REG. IMMOB. ORISTANO-3 UF. REG.

Mod. OR - 5

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato agli Enti Locali
Sezione di Controllo di Oristano

Prot. N. 16649 / Div. 2ª

Oristano, 17.7.80

Risposta al foglio N.

del

Allegati

Oggetto: Delib. CC n° 173
del 23.4.80
Criteri assegnazione aree piano di zona delle frazioni.

AL SIG. Sindaco del Comune di

ORISTANO

Si comunica che la Sezione di Controllo con decisione n° 16649 / 3671 in seduta del 17.7.80, ha preso atto della deliberazione di cui all'oggetto visti gli elementi integrativi di giudizio forniti con GR 628 del 25.6.80.

IL SEGRETARIO

25 LUG 1980
PROT. N° 9481
IN X SEZ. X TARIF.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Oristano, 22.7.83
Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

COMUNE DI ORISTANO

Registrato a ORISTANO II ..... al N° 2720

Foglio ..... Mod. I ..... III Vol. 284 a richiesta

di ..... ed esatte L. 50000

Comune di OR

Cinquantamila —

come da specie

IL DIRETTORE

Reg. 50000

Ipot.

Pen.le

Cat.

BV.

C.A.P.

IN.V.IM.

T.S.

Totale L. 50000.

26 LUG. 1993

ORISTANO CONSERV. REG. IMMOB. E REG. E.

COMUNE DI ORISTANO

4

PIANO DI ZONA

PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

LEGGE 18/4/1962 N° 167

SIL

LOTTI EDIFICABILI

1:1.000

IL REDATTORE

IL SINDACO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Oristano, 11-4-92

Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N° 189 DEL 20.8.1978

APPROVATO CON DECRETO ASS. N° 850/U DEL 28.8.1978

IN VIGORE DAL 23.10.1978

ALLEGATO AL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE

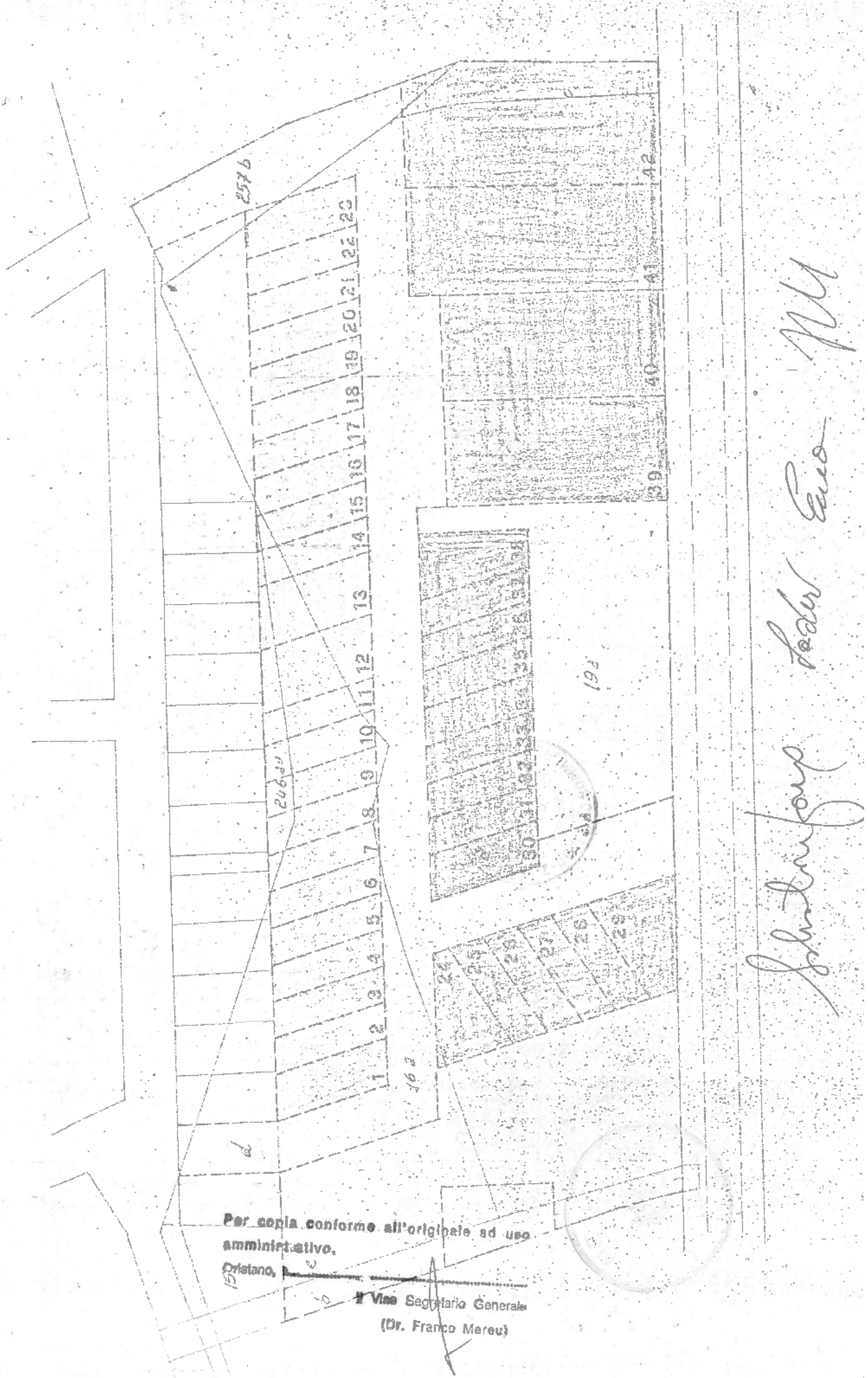

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Oristano, lì

Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

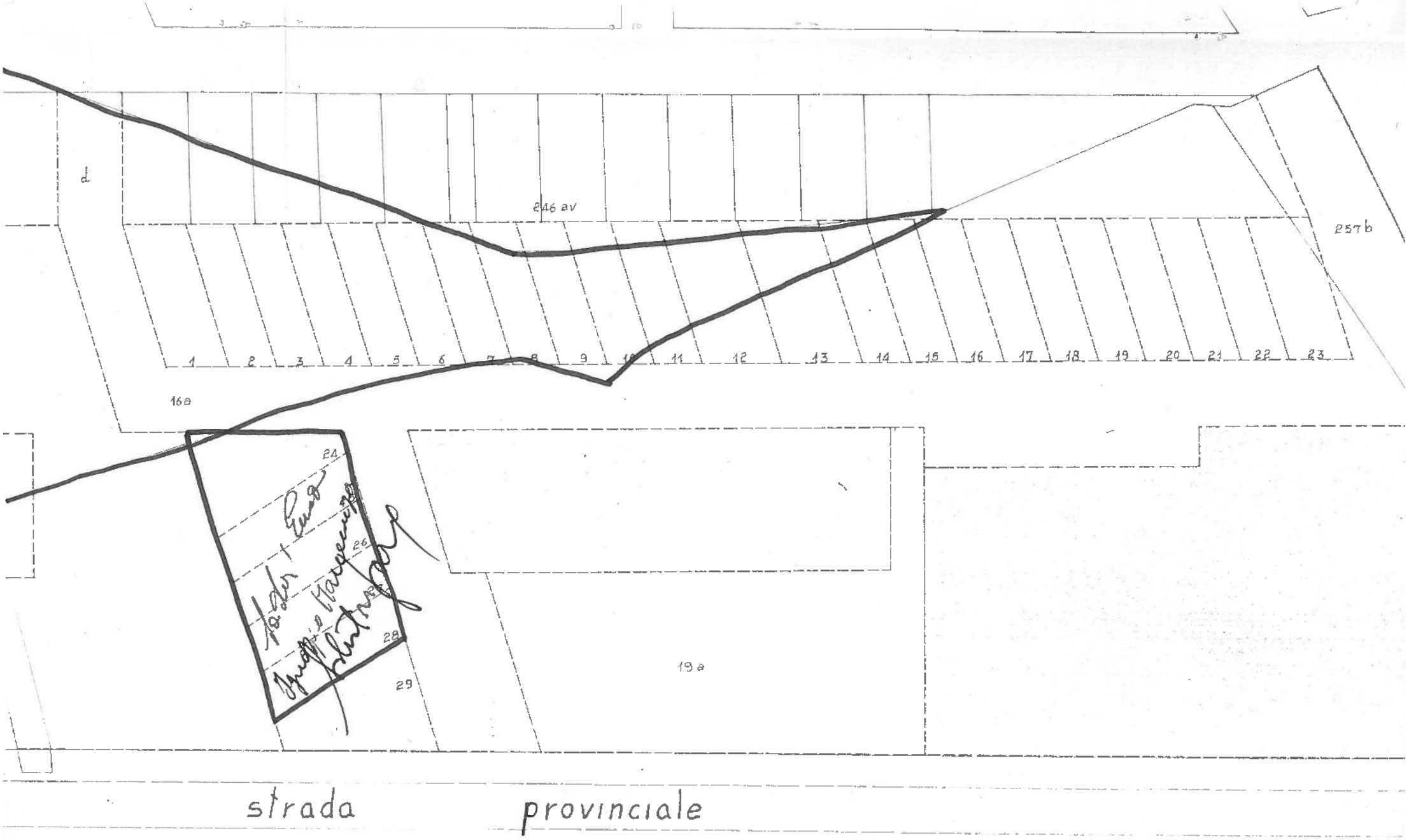
d
246 av
257 b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
16 a
24
25
26
27
28
29
19 a
strada provinciale

Esente dal Bollo
Art. 22 All. A)
Legge sul Bollo.

COMUNE DI ORISTANO PROVINCIA DI ORISTANO

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

dell'atto Rep. n° 306 in data 19.7.83, ricevuto dal Segretario Generale del Comune di Oristano, in termini per la registrazione

A FAVORE

della Cooperativa edilizia "S. Michele" con sede in Sili;

CONTRO

il Comune di Oristano.

Con detto atto la Ditta predetta concede in diritto di superficie, a favore della Cooperativa S.Michele con sede in Sili mq. 1.127 di terreno sito nella Frazione di Sili, distinto in Catasto al F. 4 Mappale 19/a parte, F. 4 Mapp. 16/a parte, confinante per quattro lati a restante proprietà comunale, per il corrispettivo provvisorio, come determinato nel citato atto, di £. 21.489.975.-

Si allega copia contratto Rep. n° 306 del 19.7.83, copia delibera C.C. n° 173 del 23.4.80.

Oristano, 22.7.1983

IL SEGRETARIO GENERALE-ROGANTE

- Dr. Salvatore Fara -

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI
ORISTANO

Tre scritto addì 25 LUG. 1983 Ipot. ....

casella 3875 Vol. 909 Registro d'ord. Pag. ....

esatte L. 3000 (tremila)

come da specifica a margine.

Dir. 3000

Totale L. 3000

25 LUG 983 CONSERV. REG. IMMOB. ORISTANO - UFFICIO REG. E

IL CONSERVATORE
(dott. A. Trimarchi)

Esente dal bollo
art. 22 All. A)
Legge sul Bollo.-

COMUNE DI ORISTANO. . (PROVINCIA DI ORISTANO)

CONTRATTO COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE AREA IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA FRAZIONE DI SILI' - ATTO AGGIUNTIVO.-

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

REP. N. 411

L'anno millenovecentottantaquattro, addì dieci del mese di marzo in Oristano e nella casa comunale. Davanti a me Dott. Salvatore Fara ---------- Segretario Generale di Oristano - Ufficiale rogante - sono personalmente comparsi i Signori:

1) Rag. Ignazio Manunza, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Oristano (C.F. 00052090958);

2) Saderi Enea, nato a Ruinas il 9.6.43, residente in Oristano, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Cooperativa San Michele (C.F.00356430959) nella sua qualità di presidente della Cooperativa stessa in virtù dei poteri risultanti dall'atto che si allega sotto la lettera A);

parti contraenti a me note e cognite e tra le quali mi consta non esistere alcuna relazione di parentela nè di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni, e mi chiedono di far constare col presente atto quanto segue:

Registrato a ORISTANO II al N° 1081 Reg. 300.000
14 MAR. 1984 Ipot.
Foglio Mod. I - II - III AUT - III Vol 276 a richiesta Pen.le
di Comune di Oristano ed esatte L. 300.300 Cat.
(Procuratore Amministrativo) BV.
C.A.P.
IN.V.IM. 300
T.S.
Totale L. 300.300
come da specifica a margine.
IL DIRETTORE (dott. A. Primarchi)

UFF. MISTO REGISTRO E CONS. ORISTANO

PREMESSO che con contratto Rep. n. 306 in data 19.7.1983, registrato in Oristano il 26.7.83 al n.2720 Mod. I - Vol. 274 venne formalizzata la cessione del diritto di superficie dell'area di mq. 1.127, distinta in catasto al F. 4 Mapp. 19/a parte, 16/a parte, a favore della Cooperativa S. Michele con sede in Sili in attuazione del Piano di Zona 167 di quella Frazione, area meglio indicata nella planimetria allegata allo stesso contratto quale parte essenziale ed integrante;

CHE con delibera G.M. n. 719 in data 21.12.1983, ratificata con delibera C.C. n. 44 in data 10.2.84, esecutive a sensi di legge - alleg. A) e B) - venne disposta la rettifica di detta cessione in conformità alle indicazioni di cui alla planimetria allegata sotto la lettera B) alla delibera G.M. n. 719 succitata, nonchè di provvedere alla stipula di apposito atto aggiuntivo per la rettifica nel senso ivi indicato del perimetro dell'area ceduta in diritto di superficie col contratto predetto.

CIO' PREMESSO quale parte essenziale ed integrante del presente atto tra le parti come sopra costituite si stipula quanto segue:

1) il perimetro dell'area ceduta in diritto di superficie alla Cooperativa S. Michele con sede

in Silì col contratto in questione per la causale contenuta nella Delibera G.M. n. 719 succitata, resta meglio definito nella planimetria che, opportunamente firmata dalle parti viene allegata al presente atto - All. C), restando in tal senso integrato e rettificato, il Contratto Rep. n. 306 in data 19.7.83 che viene confermato nel suo intero restante contenuto;

2) tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Cooperativa San Michele con sede in Silì la quale, con i benefici fiscali di cui alle leggi 18.4.62 n. 167 art. 66 L.22.10.71 n. 865 ed all'art. 32 del D.P.R. 29.9.73 n. 601, ne assume i relativi oneri.

Richiesto io Segretario ricevo questo atto dattiloscritto sul presente foglio uso bollo che letto, approvato e reso pubblico, viene meco sottoscritto apponendo la firma anche a margine degli allegati a norma di legge.

IL SINDACO p. LA COOPERATIVA

-Rag. Ignazio Manunza- -Enea Saderi-

IL SEGRETARIO GENERALE-ROGANTE

-Dr. Salvatore Fara-

COPIA

CITTA' DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

456 03

del 31 Dicembre 1983

121 - 01

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

(deliberazione N. 719 del 21 Dicembre 1983)

Oggetto ASSEGNAZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PIANO DI ZONA NELLA FRAZIONE DI SILI' ALLA COOP. SAN MICHELE - INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N°173 DEL 23.4.80.

L'anno millenovecento trentatre il giorno ventuno

del mese di Dicembre alle ore 13.00

nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Municipale, nelle Persone seguenti:

DOTT. ANTONIO BELLINZAS - PRESIDENTE - SINDACO
SIG. GIANNI MOLINAS - ASSESSORE
ING. SERGIO NIEDDU
SIG. FRANCO SELLA
AVV. OTTAVIO SECHI

con l'assistenza del V. Segretario Generale Signor Dr. Franco Zeroni.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la delibera C.C n° 173 in data 23.4.80, esecutiva a sensi di legge, con la quale il Comune di Oristano stabiliva, fra l'altro, di cedere con costituzione del diritto di superficie alla Cooperativa San Michele con sede in Sili l'area compresa nel P.E.P. di detta frazione costituente i lotti dal n° 24 al n° 28 indicati nella planimetria allegata alla stessa delibera;

VISTA la delibera C.C. n° 140 in data 12.6.81 esecutiva a sensi di legge relativa alla approvazione di una variante al Piano di zona 167 della frazione di Sili con la quale tra l'altro si stabiliva di ridurre da n° 6 lotti inizialmente previsti (lotti dal n° 24 al n° 29) a n° 5 lotti (dal n° 24 al n° 28) l'area destinata alla costruzione di altrettante case a schiera;

VISTA la convenzione REP N° 306 in data 19.7.83 registrata in Oristano in data 20.7.83 al n° 2720 MOD 1° VOL. 274 relativa alla costituzione del diritto di superficie sull'area circoscritta in nero risultante dalla planimetria allegata al citato contratto costituente i lotti dal n° 24 al n° 28 (alleg. A);

CONSIDERATO che, per effetto della variante suindicata la planimetria da allegarsi all'atto di cessione del diritto di superficie di cui al contratto succitato sarebbe dovuta essere invece quella allegata alla variante come sopra approvata quale risulta circoscritta in nero nella planimetria che si allega al presente atto quale parte essenziale ed integrante (alleg. B);

VISTA la richiesta in data 12.12.83 con la quale la Cooperativa San Michele ha chiesto la rettifica dell'assegnazione dell'area in conformità alle risultanze della variante al Piano di zona di cui trattasi come sopra illustrata;

ATTESA la legittimità della richiesta;

CON VOTI unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1) di integrare la parte dispositiva della delibera 173 citata in premessa nel senso che alla Cooperativa San Michele con sede in Sili vengono assegnate in diritto di superficie le aree comprese nel Piano di zona 167 della stessa frazione costituita dai lotti indicati dal n° 24 al n° 28 nella planimetria n° 4 allegata alla variante al Piano di zona approvato con la delibera C.C. n° 140 succitata;

2) di provvedere, mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo, subordinatamente all'approvazione del presente atto, alla rettifica nel senso suindicato della convenzione REP. n° 306 citata in premessa.

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Oristano, lì .....

Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

COMUNE ORISTANO

DrFM/ra

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
IL SINDACO
f.to A. BELLIMAS

L'Assessore Anziano
f.to G. SOLINAS

Il Segretario Generale
f.to F. MERLU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in duplice copia all'Ufficio Regionale di controllo di Oristano il 31.12.83 e che la medesima trovasi in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 31.12.1983 al 15.1.1984

Dalla Residenza Municipale li

Il Segretario Generale
f.to

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

COMUNE DI ORISTANO
14 GEN 1984
PROT. N. 15568
Cat. X Cl. 1 Fasc.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DI CONTROLLO DI ORISTANO
N. 364 / 5/3 Rip. Amm. Div. 2ª
Preso atto in seduta del 10 GEN. 1984
SALVA RATIFICA CONSILIARE
Oristano, li 10 GEN. 1984

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Oristano, ...
L'Aiut. Segretario Generale
Dr. ...

p.c.c.

COMUNE

IL PRESIDENTE
f.to Salaris

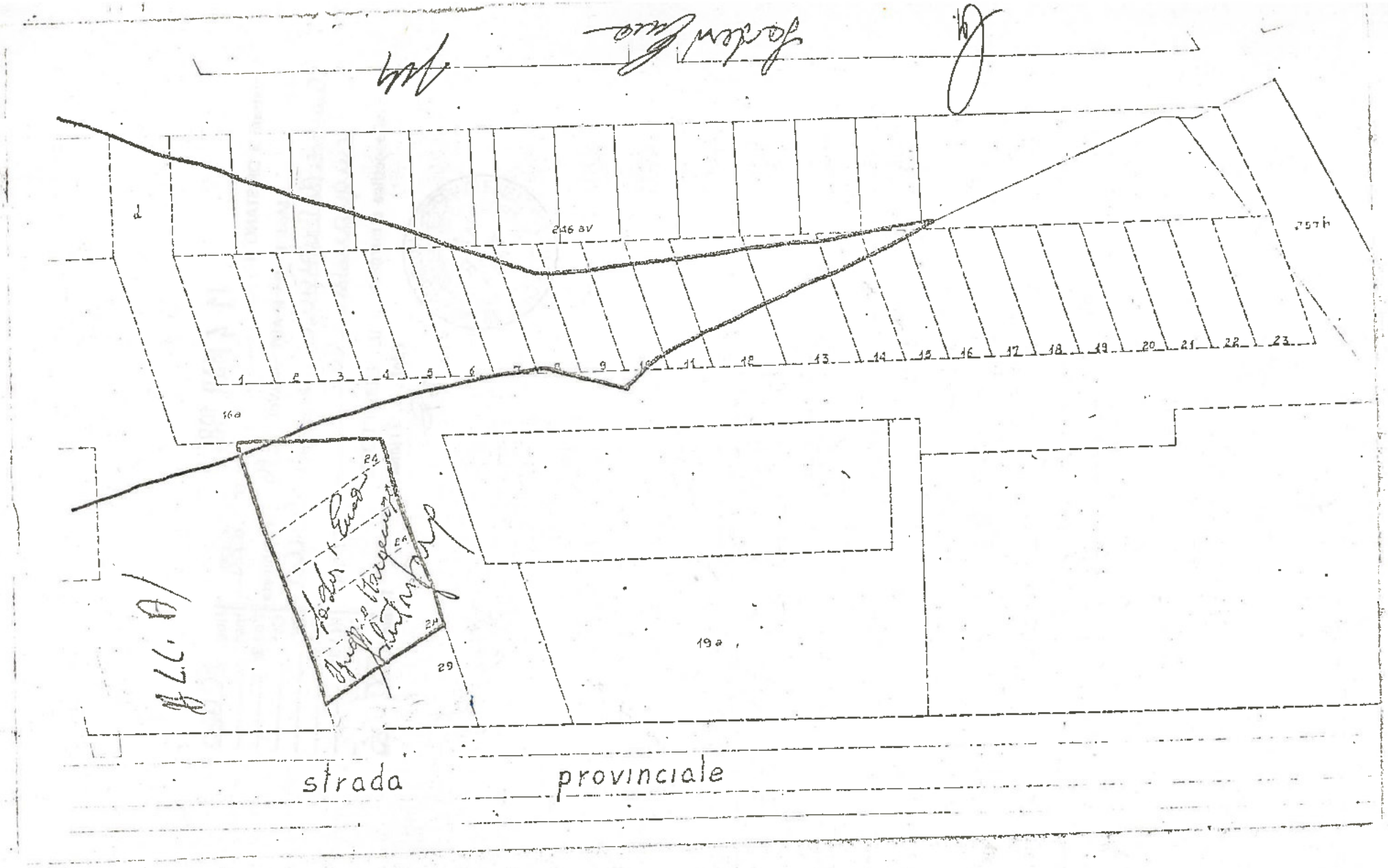

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Oristano, ...

Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

COMUNE DI ORISTANO

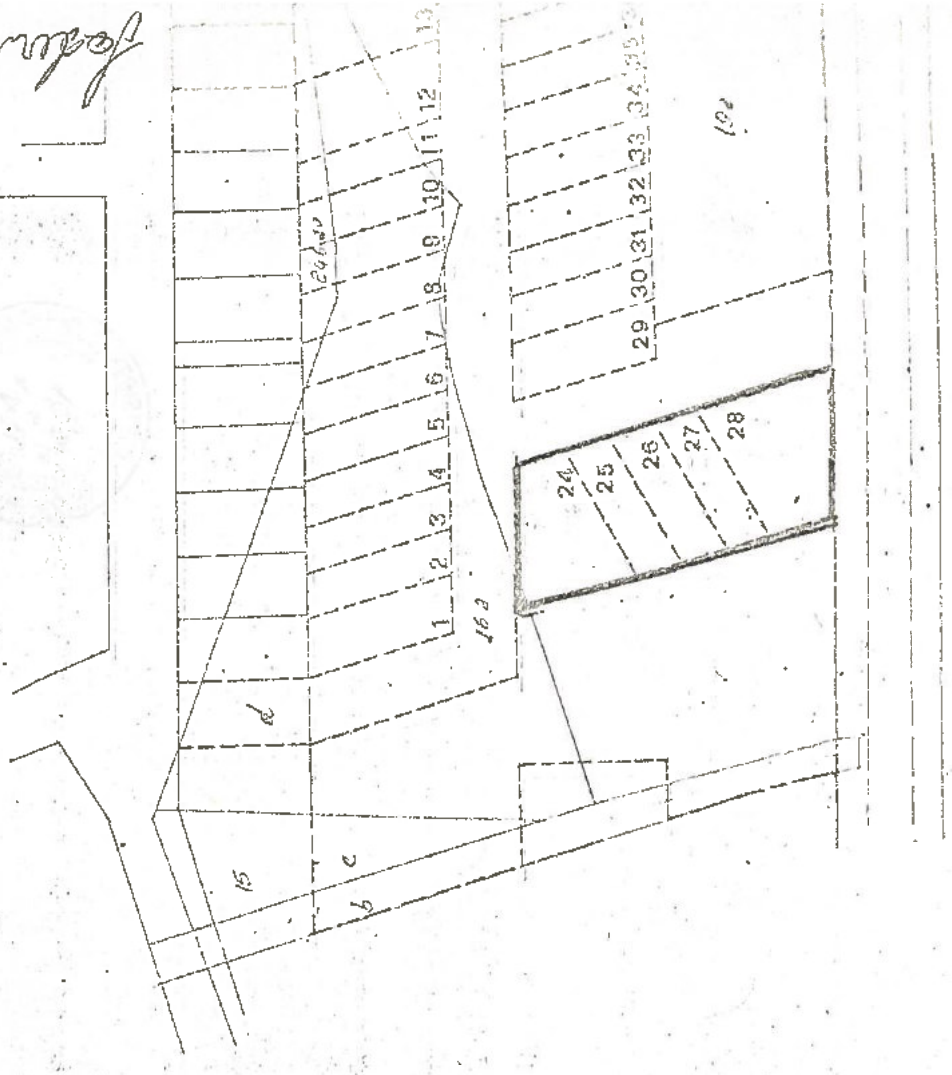

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Oristano, 6 .....

Il Vice Segretario Generale
(Dr. Franco Mereu)

COMUNE DI ORISTANO

CITTA' DI ORISTANO
(Provincia di Oristano)

Prot. N. 007 - 3
del 20.2.84

191 - 01

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 44 - 3 del 10.2.1984

Oggetto: **RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.M. n. 719 del 21.12.83**

L'anno millenovecentottanta quattro il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 18,30 in Oristano e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	P.	A.
ATZORI Luciano	X	
BELLINZAS Antonio	X	
BOASSO Antonio	X	
BUSSU Giovanni	X	
CARBONI Pasquale	X	
CARTA Antonio		X
CARTA Enrico Efisio	X	
CUCCU Franco Ignazio	X	
DEIANA Felice		X
DEIDDA Marco		X
DE SENEEN Cristina		X
DETTORI Giulia in Aiello		X
FAEDDA Mario Remedino	X	
GAVIANO Giorgio	X	
GRANESE Carlo		X
LADU Alessandro	X	
MANDAS Carlo		X
MANUNZA Ignazio	X	
MELI Salvatore	X	
MONTISCI Silvano	X	
Loddo Antonio	X	
Totale presenti n. 29		

	P.	A.
MURONI Ottavio	X	
NIEDDA Sergio Luigi	X	
NONNE Giuseppe	X	
ONNIS Augusto		X
ORTU Piero Salvatore	X	
PIRAS Pietro		X
PORCU Fabio Paolo		X
SANNA Francesco	X	
SANNA Luigi Amedeo	X	
SECHI Francesco Ottavio	X	
SECHI Maria Teresa	X	
SEGNERI Sergio	X	
SERRA Franco	X	
SOLINAS Giovanni G.	X	
SPIGA Piero	X	
SULIS Giuseppe Paolo	X	
TILOCCA Raimondo	X	
VANACORE Carlo	X	
VIDILI Giancarlo		X
~~VIOLANTE Andrea~~		
Totale assenti n. 11		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rag. Ignazio Manunza Assiste il Segretario Sig. Dr. Salvatore Fara

La seduta è pubblica

Il Presidente espone essere all'ordine del giorno la proposta di ratifica della deliberazione adottata dalla Giunta Municipale coi poteri del Consiglio, a causa di urgenza, n. 719 in data 21.12.83 avente il seguente oggetto: Assegnazione aree in diritto di superficie piano di zona nelle frazioni di Sili Coop. S. Michele - Integrazione delibera C.C. n. 173 del 23.4.80

Dà lettura della deliberazione ed invita i Consiglieri a ratificarla

(Escono i Consiglieri Sulis e Sechi O. presenti N. 27)

IL CONSIGLIO

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Sig. Ortu, Meli, nonchè le delucidazioni esposte dal Vice Segretario Generale Dott. Franco Mereu.

riportati nel verbale della seduta, conservati agli atti della Segreteria;
Vista la deliberazione anzidetta;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera stessa e di farla propria a tutti gli effetti di legge.

Registrato a ORISTANO il 14 MAR. 1984 al N° 1082
Foglio ..... Mod. I - ~~II - II AUT~~ - III Vol. 276 a richiesta
di Comune di Oristano ed esatte L. 50.000
(cinquantamila ~~00/00~~)
come da specifica a margine.

IL DIRETTORE
(dott. A. Trimarchi)

Reg.	50.000
Ipot.	
Pen.le	
Cat.	
BV.	
C.A.P.	
IN.V.IM.	
T.S.	
Totale L.	50.000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL CONSIGLIERE ANZIANO **IL SEGRETARIO GENERALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in 1 copia all'Ufficio Regionale di controllo di Oristano il 20.2.84 e che la medesima trovasi in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 20.2.84 al 3.3.84

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

~~Ex copia conforme all'originale per uso amministrativo.~~

~~Dalla Residenza Municipale, li~~ .....

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTOLLO

ORISTANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Oristano, ...
Il Vice Segretario Generale

All. e)

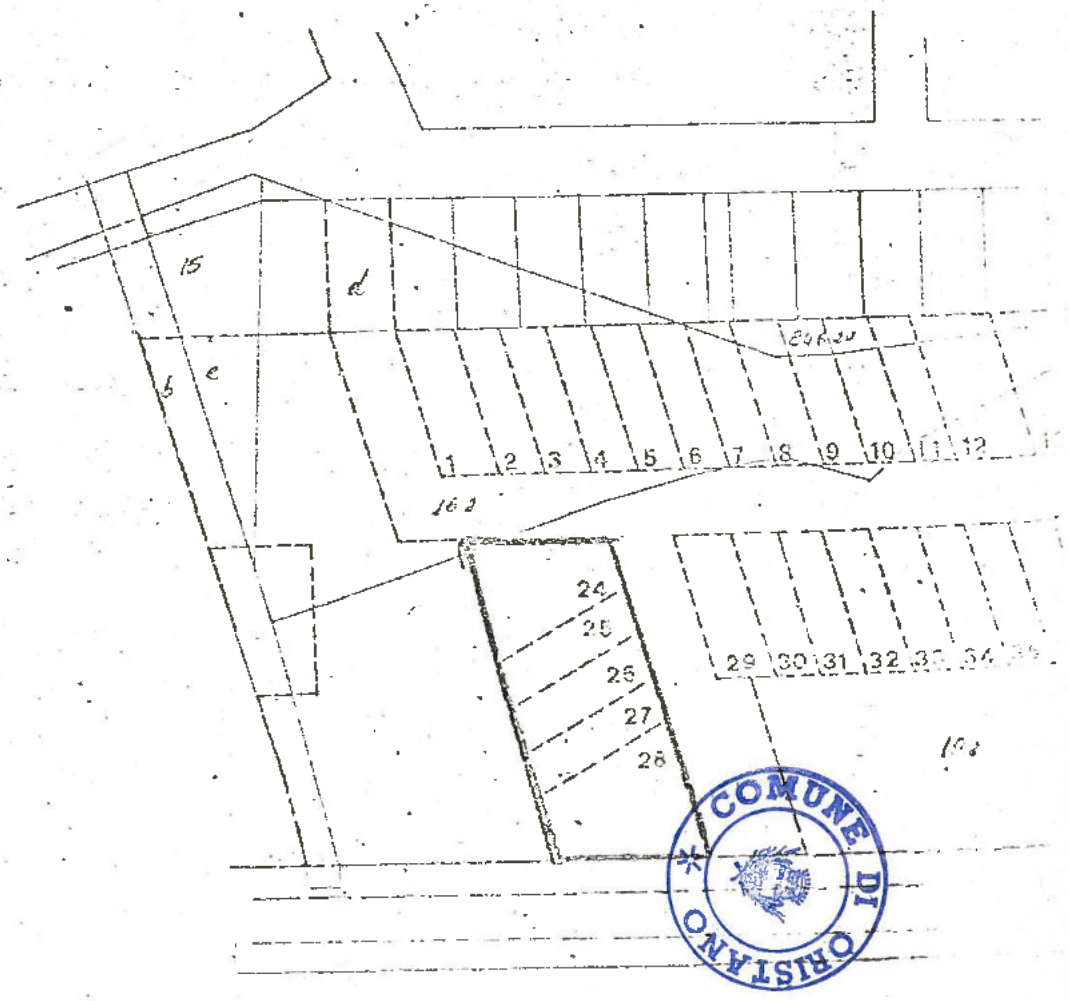

COMUNE DI ORISTANO

COMUNE DI ORISTANO

Per copia conforme all'originale amministrativo

Oristano, lì _____

Il Dirigente
(Dr. Franco ...)

14 MAR. 1984

Registrato a ORISTANO il ..... al N° 1089

Foglio ..... Mod. I - ~~II - II AUT - III~~ Vol. 276 a richiesta

il Comune di Oristano ed esatte L. 50.000

(cinquantamila)

come da specifica a margine.

Reg.	50.000
Ipot.	
Pen.le	
Cat.	
BV.	
C.A.P.	
IN.V.IM.	
T.S.	
Totale L.	50.000

IL DIRETTORE
(dott. A. Trimarchi)
f.to

UFF. MISTO REGISTRO E CONS. RR. IMM. - ORISTANO
14 MAR 1984

Esente dal Bollo
art. 22 All. A)
Legge sul bollo.

COMUNE DI ORISTANO (Provincia di Oristano)

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

dell'atto aggiuntivo al Rep. N. 306 del 19.7.1983, registrato in Oristano il 26.7.83 al N. 2720 Mod. I Vol. 274, trascritto nella conservatoria dei Registri Immobiliari il 25.7.1983 a Casella 3875 Vol. 909, ricevuto dal Segretario Generale del Comune di Oristano in data 9 Marzo 1984 Rep. N. 411 in termini per la registrazione;

A FAVORE

Della Cooperativa Edilizia San Michele con sede in Sili;

CONTRO

Il Comune di Oristano.

Con detto atto il Comune di Oristano ha provveduto alla rettifica del perimetro dell'area ceduta in diritto di superficie alla Cooperativa edilizia S. Michele con sede in Sili col contratto Rep. 306 in data 19.7.83 succitato come risulta dalla planimetria allegata al detto atto sotto la lettera C) in uno col contratto Rep. n. 311 in data 10.3.1984

Oristano,

COMUNE DI ORISTANO

IL SEGRETARIO GENERALE

-Dr. Salvatore Fara-

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI

ORISTANO

Tra — addì 14 MAR 1984 Ipot. 50'000

casella 1398 Vol. 917 Registro d'ord. Pen

esatte L. 53'000 (cinquantatremila —) Bol.

come da specifica a margine. 50'000

Dir. 3'000

Totale L. 53'000

CONSERV. REG. IMMOB. ORISTANO - 2 REG. E 984

IL CONSERVATORE
(dott. A. Trimarchi)

COMUNE DI ORISTANO (PROVINCIA DI ORISTANO)

CONCESSIONE AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA "LA MADDALENA"

Rep. n° 1038

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato in Oristano il 21.08.1995 al n° 2149 SI ed esatte £ 154000 Il Direttore F.to: Trinarel'

L'anno millenovecentonovantacinque addì dieci del mese di agosto in Oristano e nella casa comunale. Davanti a me dr. Franco Mereu Vice Segretario Generale del Comune di Oristano - autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 89 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 - sono personalmente comparsi i signori:

1) SCARPA Dr. Mariano, nato in Bolotana il 28.11.1933 Sindaco e legale rappresentante del Comune di Oristano - C.F. 00052090958.-

2) PISU Renato, nato in Oristano il 13.10.1962 e residente in Oristano Via Marmilla n. 2, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Società Cooperativa Edilizia "La Maddalena" con sede legale in Silì, Via Nazionale n. 102 P.I. 00102440955 nella sua qualità di Presidente pro tempore come da documentazione in allegata con la lett. "A".

Parti contraenti a me note e cognite, tra le quali mi consta non esistere alcuna relazione di

IL SINDACO Mariano Scarpa

IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Franco Mereu)

parentela nè di affinità, giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare col presente atto quanto segue:

PREMESSO che la cooperativa edilizia "La Maddalena" con sede in Silì - ha presentato richiesta per l'ottenimento in diritto di superficie di un terreno fabbricabile destinato ad edilizia residenziale di tipo economico e popolare, compreso nel Piano di zona di Silì ai sensi della L. 18.3.62 n. 167 e successive modifiche.

CHE tale concessione è stata deliberata dalla G.M. con atto n. 326 del 14.04.88, ratificata dal C.C. con atto n. 528 in data 27.05.88, integrata e rittificata con atto G.M. n. 367 in data 06.04.1993, tutte esecutive ai sensi di legge, che si allegano al presente atto presente atto con la lettera "B", "C" e "D".

CHE il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Oristano ha provveduto al rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 all. "E".

TUTTO CIO' PREMESSO quale parte essenziale ed

IL SINDACO
Massimo Scarpa

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

integrante del presente atto tra le parti come sopra costituite si conviene quanto seque.

Il Dr. Mariano Scarpa Sindaco e legale rappresentante del Comune di Oristano concede in diritto di superficie alla Cooperativa edilizia "La Maddalena" con sede in Oristano - che accetta un appezzamento di terreno sito nel Piano di Zona di Silì distinto in Catasto al F. 4 Mappali 651 - 652 - 653 - 654 della superficie complessiva di mq. 601 confinante per due lati a strada e per due lati a stessa Cooperativa.

Il corrispettivo provvisorio della presente concessione è di £. 27.913.428 comprensivo:

della quota parte di esproprio dell'intero comparto pari a £. 6.060.484 + IVA;

- della quota parte del prezzo globale delle opere di urbanizzazione relative all'intero comparto, che verranno realizzate a cura del Comune pari a £. 21.852.428.

si dà atto che il Concessionario ha versato a saldo come da quietanze nn. 757/758 in data 19.09.1989 e n. 1182 in data 05.07.95 esibitemi ed acquisite agli atti.

La rata di conguaglio finale del prezzo di cessione , da stabilirsi in base al costo

IL SINDACO
Mariano Scarpa

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

definitivo delle aree, delle opere di urbanizzazione primaria e della quota degli allacciamenti, dovrà essere versata entro due mesi dalla richiesta del Comune.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del Comune che tratterrà il 10% dell'intero corrispettivo, salvi i maggiori danni.

Le opere eventualmente già realizzate, saranno indennizzate dal Comune al Concessionario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal Concessionario decaduto e dal Concessionario subentrante, al momemto in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie, oggetto della presente convenzione.

Dall'indennità saranno detratte le spese concorse per la stima peritale.

Il Concessionario entrerà in possesso dell'area al momento in cui la presente convenzione diventerà esecutiva.

La presente costituzione del diritto di superficie è stipulata per la durata di 99 anni,

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

(termine massimo) rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo non superiore a 99 anni.

Scaduto il termine della concessione o del rinnovo della stessa, il diritto di superficie si estinguerà.

In caso di rinnovo della concessione il corrispettivo verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area, secondo la normativa vigente al momento, aumentato della spesa prevista con stima, per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni, (se costruite dal Comune) secondo quanto stabilito nella deliberazione G.M. 454 del 19.06.1975.

La costruzione degli edifici per i quali è concesso diritto di superficie dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le costruzioni dovranno essere progettate conformemente alla normativa vigente ed al progetto planivolumetrico;
- i lavori di costruzione nell'area in oggetto dovranno avere inizio entro 12 mesi dall'entrata in possesso dell'area ed essere completati non oltre tre anni dalla data stessa:
- il Sindaco in base ad accertate cause di forza maggiore potrà concedere proroghe per i termini

IL SINDACO
Mariano Scarpa

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

iniziali e finali.

La inosservanza dei termini di inizio, comunque prorogati, comporta la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie , con facoltà dell'Amministrazione comunale di trattenere il 10% dell'intero corrispettivo della concessione medesima, salvi i maggiori danni.

In caso di inosservanza dei termini finali si avrà decadenza dalla concessionee la conseguente estinzione del diritto di superficie per gli edifici che non siano completati o non siano ancora iniziati.

In tal caso le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al Concessionario decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal Concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie inerente a quegli stessi edifici.

Le spese della stima peritale saranno detratte dalle indennità.

Gli alloggi costruiti potranno essere ceduti solamente con le modalità, i temini ed i

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

corrispettivi stabiliti dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme comunali vigenti.

E' comunque vietata, salvo previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, la cessione a terzi sul diritto di superficie relativo all'area non ancora edificata o parzialmente edificata. In caso inosservanza del suddetto divieto il concessionario si considera immediatamemte decaduto.

E' altresì vietata la cessione a terzi dell'immobile costruito in mancanza totale o parziale delle relative opere di urbanizzazione e comunque prima che sia stata rilasciata licenza di abitabilità.

L'inosservanza del suddetto divieto comporta la decadenza dal diritto di superficie.

All'atto della cessione dell'alloggio il prezzo dovrà essere determinato fra Comune e venditore sulla base del prezzo medio degli appalti per la costruzione dell'edilizia residenziale pubblica riferita all'anno precedente a quello della cessione stessa, diminuito di una percentuale di deprezzamento così determinata in base all'età dell'edificio.

- da 0 a 5 anni 0%

IL SINDACO
Mariano Sedda

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Meroni)

- da 5 a 10 anni 5%
- da 10 a 20 anni 10%
- da 20 a 30 anni 30%
- da oltre 30 anni 30%

Nell'ambito dei suddetti intervalli la percentuale verrà determinata in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario.

Il prezzo, così determinato, sarà aumentato del corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superficie nonchè del valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente state realizzate a cura e spesa del concessionario medesimo.

Nel caso di concessione a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, sarà applicata al superficiatario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei due prezzi.

Gli alloggi costruiti potranno essere dati in locazione. La determinazione e la revisione periodica dei canoni saranno effettuate secondo le modalità ed i criteri fissati dalla deliberazione G.M. n. 454 del 19.6.75

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mercu)

Il canone di locazione non potrà essere determinato in misura superiore al 3,50% del prezzo dell'immobile determinato ai fini della cessione come sopra indicato.

Le aggiuntive spese condominiali e di manutanzione ordinaria gravanti sui locatari non dovranno in ogni caso superare il 30% del canone di locazione.

La revisione periodica dei canoni in locazione sarà operata secondo i criteri che verranno determinati nelle norme previste dall'art. 8 - 1° comma, lett. h) i) della L. 865/1971.

In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni per la determinazione e per la revisione dei canoni di locazione il superficiatario decade dal diritto di superficie.

Il Comune di Oristano dichiara e garantisce che il terreno di cui alla presente concessione è stato localizzato ed assegnato in diritto di superficie a sensi dell'art. 3 della Legge 247/74 e all'art. 51 della L. 865/71 per il quale è in corso di avvio la procedura per l'acquisizione a sensi della L. 22.X.71 n. 865 e successive modificazioni.

Le spese e le competenze inerenti al presente

IL SINDACO
Mariano Scalas

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

atto sono a carico del Concessionario, che chiede i benifici fiscali di cui alle leggi vigenti assumendone i relativi oneri.

Richieso io Segretario ricevo questo atto che letto, approvato e reso pubblico viene, unitamente agli allegati, sottoscritto dalle parti che confermano essere ivi fedelmente e completamente contenuta la loro espressione di volontà e da me ufficiale rogante.

IL SINDACO

Dr. Mariano Scarpa

IL PRESIDENTE DELLA COOP. LA MADDALENA

COOP. COOPERATIVA EDILIZIA a r.l.
«LA MADDALENA»
Via Nazionale 102
09087 SILI (Oristano)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dr. Franco Mereu

COMUNE DI ORISTANO

Nell'anno Millenovecentonovantacinque, addì 10 del mese di Aprile, in Sili-Oristano, presso la sede sociale della Società Coop.va Edilizia "La Maddalena SRL", in Via Nazionale 102, si è riunito alle ore 10, debitamente convocato, con lettera raccomandata consegnata a mano, il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare su seguente

Ordine del giorno:

1) Incarico da dare al Sig. Renato Pisu, nato a Oristano il 13.10.1962 e residente in Sili-Oristano, Via Manzella N° 2, C.F. PSI RNT 62R13 G113N, per la stipula della convenzione, con il Comune di Oristano, per la concessione in diritto di superficie di n° 6 lotti edificabili, nel piano di zona L. 167, in Sili-Oristano, Via Giovanni Paolo I°, con ampi poteri di firma e di rappresentanza.

Sono presenti alla riunione tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sig.ri: Pisu Renato (Presidente), Selaris Franco (Vice Presidente), Piffoni Luigi, Pires Pietro Paolo e Vinci Fernando. Sono, inoltre, presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale Sig.ri: Garau Giuseppe (Presidente), Atzori Giovanni Paolo e Cardu Carlo Antonio (Sindaci effettivi).

Il Presidente del C.d.a. Sig. Renato Pisu, apre la seduta a norma di statuto e il Sig. Pires Pietro Paolo viene nominato Segretario.

Il Presidente, constatata e fatto constatare la regolare convocazione della riunione e la presenza di tutti i componenti del C.d.a. e del Collegio Sindacale, dichiara validamente costituita la seduta e passa ad esporre l'argomento all'ordine del giorno.

ORIGINALE

CITTA' DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

5343

del 26.4.1988

4B

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

(Deliberazione N. 326 del 14.4.1988)

Oggetto CONCESSIONE AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA COOPERATIVA "LA MADDALENA" DI SILI!

L'anno millenovecentottantotto il giorno quattordici

del mese di aprile alle ore 19,00

nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Municipale, nelle Persone seguenti:

ING. FRANCO MURA - SINDACO
DR. CARLO GRANESE - ASSESSORE
SIG. GIANNI SOLINAS
DR. ANTONIO BELLINZAS
PROF. ANTONIO LAVRA
SIG. FRANCO SERRA
ING. CARLO PETTINAU
DR. FRANCO MARIOTTI
SIG. PIERO SPIGA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Enrico Mereu)

IL SINDACO Mariano Scarpa

con l'assistenza del Segretario Generale Signor Dr. Salvatore Fara

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la Deliberazione G.M. n. 454 in data 19.6.75, esecutiva a sensi di legg, con la quale venivano determinati i criteri informatori della normativa introdotta dall'art. 35 della L. 22.10.71 n. 865 per la concessione in diritto di superficie e in diritto di proprietà delle aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 167/1962 e venivano approvati gli schemi di convenzione per la cessione in diritto di superficie;

VISTA la delibera C.C. n. 169 in data 20.3.1978 con la quale veniva

Adottato il Piano di Zona della Frazione di Silì;

VISTO il Regolamento per l'assegnazione delle aree nei Piani di Zona 167 alle Cooperative edilizie, approvato con delibera C.C. n. 143 dell'11.6.1982;

VISTA la delibera C.C. n. 159 del 12.2.88 con la quale veniva disposto l'aggiornamento al PEEP di Zona in oggetto;

VISTE le Delib. G.M. nn. 173 e 1131 rispettivamente del 23.4.80 e dell'11.9.81, con le quali venivano assegnati alla Cooperativa la Maddalena n. 25 lotti, ubicati nel Piano di Zona della Frazione di Silì;

VISTA la richiesta del 23.10.87 della succitata Cooperativa, tendente ad ottenere l'assegnazione dei quattro lotti ancora disponibili, nel P.di Z. di Silì, finalizzata alla realizzazione di altre 4 case a schiera a favore di ulteriori soci rimasti ancora esclusi;

VISTA la nota n. 11797 in data 24.11.87, con la quale l'Ufficio Urbanistico ha segnalato che la localizzazione dei quattro lotti rimanenti nell'ambito del P.di Z. di Silì, di cui alla L. n. 167/1962, è individuata in un'area di complessivi mq. 650, adiacente all'area già concessa alla Cooperativa richiedente e distinta in Catasto al Foglio 4 mappale 19/a parte, sulla quale possono essere edificate quattro case a schiera per una volumetria complessiva di mc. 1978;

ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO;

CON VOTI UNANIMI legalmente espressi

D E L I B E R A

1) di assegnare in diritto di superficie a favore della Cooperativa Edilizia "La Maddalena" di Silì per la realizzazione dell'intervento previsto nella nota U.T. richiamata in narrativa, costituente parte essenziale ed integrante del presente atto, l'area compresa nel Piano di Zona ex L. n. 167/1962 nella Frazione di Silì di complessivi mq. 650 così come specificati in premessa;

2) di dare atto che il costo dell'area, come stabilito nell'aggiornamento del programma di attuazione approvato con Delibera C.C. n. 159 del 12.2.88, ammonta a £. 28.407.544, salvo conguaglio;

3) di dare altresì atto che gli esatti confini e gli estremi catastali dell'area indicata nella planimetria che si allega al presente atto quale parte essenziale ed integrante, verranno previsti in sede di stipulazione della relativa convenzione in base al tipo di frazionamento che sarà opportunamente predisposto;

4) di dare infine atto che la convenzione per la cessione dell'area in diritto di superficie verrà stipulata in base allo schema 2/B di cui alla delibera G.M. n. 454 del 19.6.75.

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Franco Merlu)

IP/...

Città di Oristano

PROVINCIA DI ORISTANO
CODICE FISCALE N. 0005208 095 8

Ufficio

Ufficio Urbanistica

Allegati

Prot. N. 11797

09170 Oristano 24.11.1987

Risposta alla nota del ..... N. ..... Div. ..... Sez. .....

OGGETTO: concessione area in diritto di superficie alla Cooperativa " La Maddalena" di Sili -

Al Sig. Sindaco

e.p.c. All'Assessore all'Urbanistica

S E D E

In relazione alla richiesta della Cooperativa in oggetto, per la concessione dei quattro lotti rimanenti, adiacenti all'area già concessa nell'ambito del piano di zona di cui alla legge n° 167/1962, si comunica che, sulla base della documentazione presentata, risulta che i quattro soci della cooperativa (Pisu Renato, Podda Giordano, Puggioni Luigi e Salaris Franco) possiedono i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'assegnazione dell'area.

Il prezzo di concessione dei quattro lotti in diritto di superficie risulta dall'aggiornamento del Programma di attuazione del P.Z. che si è provveduto contestualmente a redigere e che occorre approvare prima dell'assegnazione.

Trattasi di un'area estesa complessivamente mq.650 sulla quale possono essere edificate quattro case a schiera per complessivi 1.978 mc; essa è distinta in catasto al foglio 4 mappale 19/a parte.

Pertanto il prezzo risulta:

- mq. 650 x 10.084 £/mq.	=	£ 6.554.600
- mc. 1.978 x 11.048 £/mc.	=	£ 21.852.944
Totale		£. 28.407.544

IL CAPO UFFICIO URBANISTICA
(Dott. Ing. Vittorio Leddo)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

COMUNE DI ORISTANO

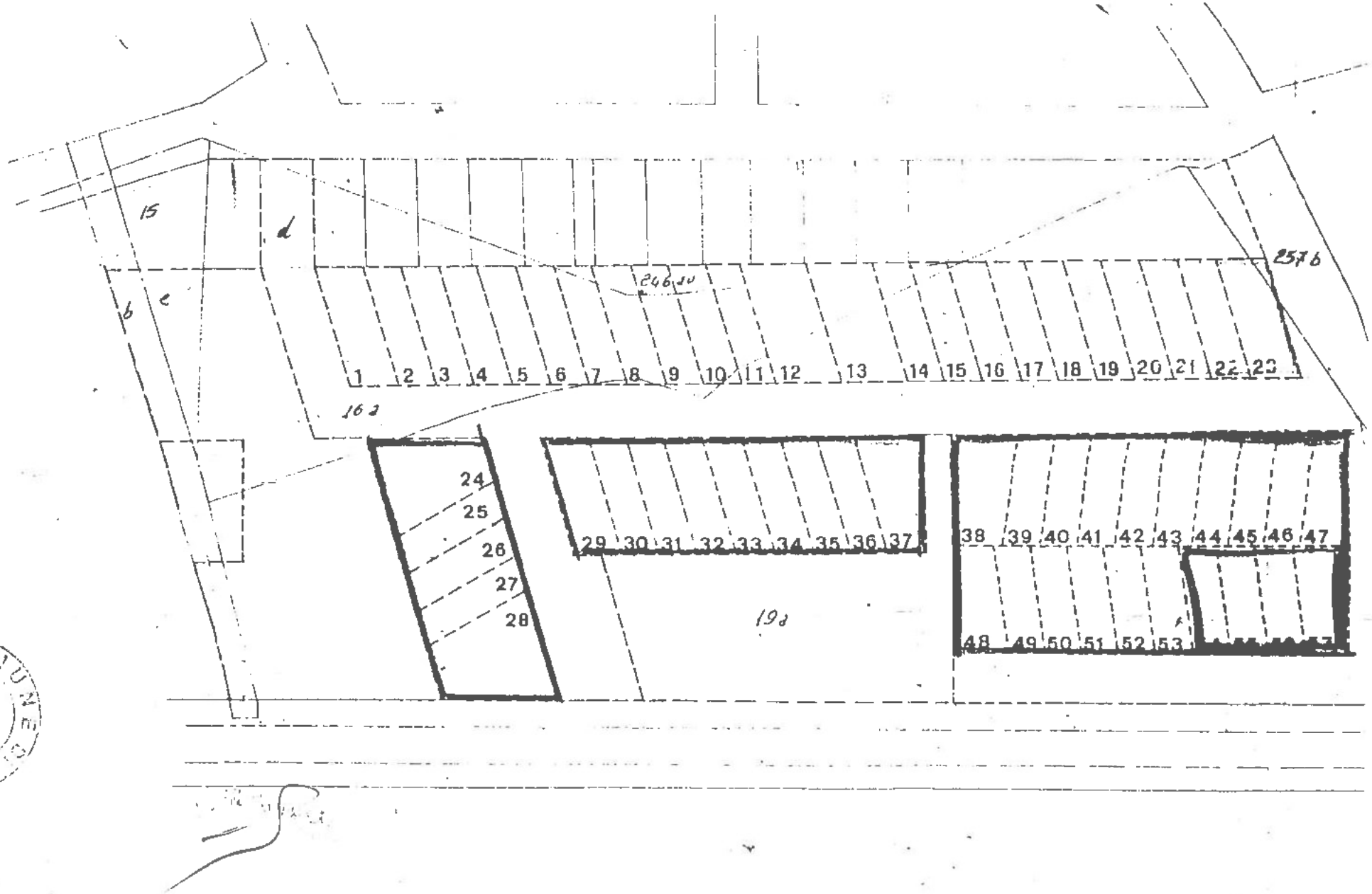

IL VICE SEGRETARIO GENE
(Dott. Franco Mercu)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F. MURA

L'Assessore Anziano

C. GRANESE

Il Segretario Generale

S. FARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in duplice copia all'Ufficio Regionale di controllo di Oristano il 26.4.1988 e che la medesima trovasi in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 26.4.1988 al 11.5.1988

Dalla Residenza Municipale, li 26.4.1988

Il Segretario Generale

S. FARA

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Meloni)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato agli Enti Locali
SEZIONE DI CONTROLLO DI ORISTANO

N. 13389/72/1986 SEZ.

Dichiarata esecutiva ai sensi in data del 10.5.88

ORISTANO, 19.5.88

IL PRESIDENTE

F.to

IL SINDACO
Mariano Scarpa

1 e 4

CITTA' DI ORISTANO
(Provincia di Oristano)

Prot. N. .....
del .....

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 528 del 27.5.1988

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA G.M. n. 326 del 14.4.88

L'anno millenovecentottantotto il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 18,30 in Oristano e nella solita sala delle adunanze consiliari

Alla 1ª convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	P.	A.
AMAT Salvatore		X
ARCA Pietro		X
ATZORI Giovanni	X	
BELLINZAS Antonio	X	
BELLOMO Selma	X	
CARBONI Pasquale	X	
CONTINI Maria Rosaria		X
CUCCU Franco Ignazio		X
FAEDDA Mario Rimedino		X
FIGUS Giuseppe	X	
GAVIANO Giorgio	X	
GRANESE Carlo	X	
IBBA Pasqualina Alba		X
LADU Alessandro	X	
LAVRA Antonio Giovanni		X
LEONI Aldo		X
LOCGI Sergio	X	
MANCA Salvatore		X
MARIOTTI Franco	X	
MASSIDDA Antonio	X	
MELI Salvatore	X	
MURA Franco		X
ONNIS Augusto		X
PAULIS Antonio		X
PETTINAU Carlo M. Giulio	X	
PINNA Francesco Angelo	X	
Pinna Gianfranco Salvatore		X
PIRAS Pietro		X
PIREDDA Pietro	X	
PORCU Fabio Paolo	X	
SANNA Giovanni Maria		X
SANNA Luigi Amedeo		X
[illegible]		
SEGNERI Sergio		X
SERRA Franco	X	
SOLINAS Giovanni Gesuino	X	
SPIGA Piero Antonio	X	
SULIS Giuseppe Paolo	X	
TORRENTE Luciano		X
URAS Giacomo Antonio		X
PINTUS Alvise	X	

Totale presenti n. 21 Totale assenti n. 19

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dr. Carlo Granese Assiste il Segretario Sig. Dr. Salvatore Fara

La seduta è pubblica

Il Presidente espone essere all'ordine del giorno la proposta di ratifica della deliberazione adottata dalla Giunta Municipale coi poteri del Consiglio, a causa di urgenza, n. 326 in data 14.4.88 avente il seguente oggetto: Concessione area in diritto di superficie alla Coop. "La Maddalena" di Sili.

Dà lettura della deliberazione ed invita i Consiglieri a ratificarla

IL CONSIGLIO

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Sig.

riportati nel verbale della seduta, conversati agli atti della Segreteria;

IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Franco Mereu)

IL SINDACO Mariano Scarpa

ORIGINALE

CITTA' DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO

4831 ..... 4D4

del 16/04/1993

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

(Deliberazione N. 367 del 06/04/1993)

Oggetto CONCESSIONE AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA COOP. EDILIZIA "LA MADDALENA" RETTIFICA DELIBERA G.M. N°326 DEL 14/04/1988 - RIMBORSO ECCEDENZA -

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mereu)

L'anno millenovecentonovantatre il giorno sei

del mese di aprile alle ore 19,00

nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Municipale, nelle Persone seguenti:

PIETRO ARCA - SINDACO
GIUSEPPE SULIS - ASSESSORE
PASQUALE CARBONI
FRANCESCO PINNA
FRANCO SERRA
ANGELO CAPPELLU
FRANCO CUCCU
ANTONIO MASSIDDA
GIOVANNI SANNA

IL SINDACO
MORANO SCATTO

con l'assistenza del V. Segretario Generale Signor DR. FRANCO MEREU

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la delibera della G.M. n°326 del 14/04/88, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di assegnare alla Coop. Edilizia "La Maddalena" l'area ricadente nel Piano di Zona ex L.167/1962 di mq.650 per il corrispettivo di £.28.407.544*;

VISTO il tipo di frazionamento redatto dal Geom. Luciano Torrente in data 01/02/91 e approvato dall'U.T.E. di Oristano in data 06/02/91 dal quale si rileva che l'esatta superficie dei lotti da cedere é di mq.601 anziché di mq.650 come indicato nella G.M. succitata;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla rettifica dell'atto in parole al fine di procedere alla stipula di formale atto di cessione;

ACQUISITO per iscritto il parere del Responsabile del Settore AA.GG. nonché il parere di legittimità del Segretario Supplente;

CON VOTI UNANIMI legalmente espressi

D E L I B E R A

- di rettificare l'atto G.M. n°326/88 citato in premessa adeguandolo alle risultanze del tipo di frazionamento allegato in copia, quale parte essenziale ed integrante, precisando che l'area oggetto di cessione é distinta in catasto al F.4 Mappali 651-652-653 e 654 ed ha una superficie complessiva di mq.601;
- di dare atto che per effetto di tale rettifica il corrispettivo risulta:

mq.601 x 10.084	=	£. 6.060.484*
mc.1978x 11.048	=	£.21.852.944*

TOTALE		£.27.468.028*
		---

con una eccedenza di £.939.516* a favore della Cooperativa da compensare con i rapporti di credito tutt'ora esistenti con la stessa cooperativa.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Mercu)

DR.FM/tf

IL SINDACO

P. ARCA

V.
Il Segretario Generale

F. MERELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata inviata in duplice copia all'Ufficio Regionale di controllo di Oristano il ..//.. e che la medesima trovasi in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 16/04/1993 al 01/05/1993

Dalla Residenza Municipale, li 16/04/1993

V.
Il Segretario Generale

F. MERELLI

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI ORISTANO

C.A.P. 09170

"E"

IL SINDACO

VISTO L'art. 18 della legge 28.02.1985, n° 47;
VISTI gli atti d'ufficio;

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Meloni)

CERTIFICA

CHE i 4 lotti di terreno distinti in catasto di Sili' al foglio 4 mappali 651, 652, 653, 654 aventi rispettivamente la superficie di mq 136, 136, 136, 193 e la superficie totale di mq 601, ceduti in diritto di superficie alla Coop. Edilizia "La Maddalena" sono compresi nel piano per l'edilizia economica e popolare di "Sili' (lotti n° 54, 55, 56, 57), e su ciascuno di essi è consentita l'edificazione di un'abitazione per un volume pari a mc 494,50.

Oristano, li 14.05.1993

Comune di Oristano - Ufficio Urbanistica

IL SINDACO

IL SINDACO
Mariano Scarpa

VL/mp